

97-bis.

Allegato A-bis

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 2372:		Articolo aggiuntivo 35. 02	LXXI
Articolo aggiuntivo 20. 02	V	Subemendamenti	LXXV
Subemendamenti	V	Articolo aggiuntivo 35. 03	CXI
Articolo aggiuntivo 20. 03	XVII	Articolo aggiuntivo 42. 01	CXI
Subemendamenti	XVIII	Subemendamenti	CXI
Articolo aggiuntivo 20. 04	XXXVIII	Articolo aggiuntivo 42. 02	CLI
Subemendamenti	XLIII	Subemendamenti	CLII

PAGINA BIANCA

*DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (2372)*

—————

PAGINA BIANCA

ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 02 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372

Al capo IV, prima dell'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 20-bis

(Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare).

1. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505.

20. 02.

Governo.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 02 DEL GOVERNO

SUB-EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 02 DEL GOVERNO.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di bloccare il trattamento di ausiliaria

e in attesa di procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali.

0. 20. 02. 138.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di bloccare il trattamento di ausiliaria.

0. 20. 02. 137.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 20. 02. 120.

Delfino Teresio, Feretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1997, con le seguenti: fino al 30 aprile 1997, data entro la quale è stato preannunciato il provvedimento di riorganizzazione del sistema previdenziale del personale militare.

0. 20. 02. 136.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 1997, con le seguenti: 1 giugno 1997.

0. 20. 02. 2.

Alboni.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997, *con:* 15 giugno 1997.

0. 20. 02. 3.

Alboni.

Al comma 1, dopo le parole: e fino al *sostituire* 31 dicembre 1997 *con:* 30 giugno 1997.

0. 20. 02. 119.

Alboni, Lavagnini, Fronzuti.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997, *con:* 1° luglio 1997.

0. 20. 02. 4.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997, *con:* 15 luglio 1997.

0. 20. 02. 5.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997, *con:* 31 luglio 1997.

0. 20. 02. 6.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 1° agosto 1997.

0. 20. 02. 7.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 15 agosto 1997.

0. 20. 02. 8.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 31 agosto 1997.

0. 20. 02. 9.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 1° settembre 1997.

0. 20. 02. 10.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 15 settembre 1997.

0. 20. 02. 11.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 30 settembre 1997.

0. 20. 02. 12.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 1° ottobre 1997.

0. 20. 02. 13.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 15 ottobre 1997.

0. 20. 02. 14.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 31 ottobre 1997.

0. 20. 02. 15.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 1° novembre 1997.

0. 20. 02. 16.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 *con:* 15 novembre 1997.

0. 20. 02. 17.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 30 novembre 1997.

0. 20. 02. 18.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 1° dicembre 1997.

0. 20. 02. 19.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 4 dicembre 1997.

0. 20. 02. 20.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 5 dicembre 1997.

0. 20. 02. 21.

Alboni.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 6 dicembre 1997.

0. 20. 02. 22.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 7 dicembre 1997.

0. 20. 02. 23.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 9 dicembre 1997.

0. 20. 02. 24.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 10 dicembre 1997.

0. 20. 02. 25.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 13 dicembre 1997.

0. 20. 02. 26.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 14 dicembre 1997.

0. 20. 02. 27.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 15 dicembre 1997.

0. 20. 02. 28.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 16 dicembre 1997.

0. 20. 02. 29.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 17 dicembre 1997.

0. 20. 02. 30.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 18 dicembre 1997.

0. 20. 02. 31.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 19 dicembre 1997.

0. 20. 02. 32.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 20 dicembre 1997.

0. 20. 02. 33.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 21 dicembre 1997.

0. 20. 02. 44.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 22 dicembre 1997.

0. 20. 02. 35.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 23 dicembre 1997.

0. 20. 02. 36.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 26 dicembre 1997.

0. 20. 02. 37.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 27 dicembre 1997.

0. 20. 02. 38.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 28 dicembre 1997.

0. 20. 02. 39.

Alboni.

Al comma 1, sostituire: 31 dicembre 1997 con: 29 dicembre 1997.

0. 20. 02. 40.

Alboni.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.

0. 20. 02. 41.

Alboni.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure per raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente a trentasei anni utili di contribuzione, per i sottufficiali, e a quaranta anni utili di contribuzione, per gli ufficiali.

0. 20. 02. 118.

Alboni, Lavagnini, Fronzuti.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure per raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente a trentasei anni utili di contribuzione, per i sottufficiali, e a quaranta anni utili di contribuzione, per gli ufficiali.

0. 20. 02. 122.

Bastianoni, Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Francis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure per raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente a trentasei anni utili di contribuzione, per i sottufficiali, e a quaranta anni utili di contribuzione, per gli ufficiali.

Conseguentemente, alla tabella C del disegno di legge finanziaria, variare gli importi come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri — legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994:

1997: — 150.000;
1998: —;
1999: —.

Ministero dei lavori pubblici — decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività-funzionamento (Cap. 2102):

1997: — 250.000;
1998: —;
1999: —.

*** 0. 20. 02. 119.**

Alboni, Lavagnini, Fronzuti.

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: oppure per raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente a trentasei anni utili di contribuzione, per i sottufficiali, e a quaranta anni utili di contribuzione, per gli ufficiali.

Conseguentemente, alla tabella C del disegno di legge finanziaria, variare gli importi come segue: Presidenza del Consiglio dei Ministri — legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, della legge n. 153 del 1994:

1997: — 150.000;
1998: —;
1999: —.

Ministero dei lavori pubblici — decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3: finanziamento e programmazione dell'attività-funzionamento (Cap. 2102):

1997: — 250.000;
1998: —;
1999: —.

0. 20. 02. 131.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La disposizione del comma 1 non si applica a quanti abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio, sulla base dei diritti naturalmente acquisiti in virtù della normativa vigente.

0. 20. 02. 132.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale militare che abbia già presentato la domanda per il passaggio in ausiliaria non si intende destinatario della presente disposizione essendo assoggettato alla disciplina vigente al tempo della presentazione della domanda.

0. 20. 02. 133.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si estende a coloro che hanno presentato la domanda di collocamento in ausiliaria anticipato in epoca anteriore al 28 settembre 1996.

0. 20. 02. 142.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 2 sostituire le parole: il personale militare con le seguenti: il personale delle forze armate.

0. 20. 02. 42.

Alboni.

Al comma 2 dopo le parole: cessazione dal servizio aggiungere: non.

0. 20. 02. 134.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 2 dopo le parole: cessazione dal servizio sostituire la parola: può con la parola: deve.

0. 20. 02. 43.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centottanta giorni.

0. 20. 02. 44.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventisette giorni.

0. 20. 02. 45.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventisei giorni.

0. 20. 02. 46.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventicinque giorni.

0. 20. 02. 47.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventiquattro giorni.

0. 20. 02. 48.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventitre giorni.

0. 20. 02. 49.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventidue giorni.

0. 20. 02. 50.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: centoventuno giorni.

0. 20. 02. 51.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 120 giorni.

0. 20. 02. 52.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: 120 giorni.

0. 20. 02. 127.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 119 giorni.

0. 20. 02. 53.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 118 giorni.

0. 20. 02. 54.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 117 giorni.

0. 20. 02. 55.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 116 giorni.

0. 20. 02. 56.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 115 giorni.

0. 20. 02. 57.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 114 giorni.

0. 20. 02. 58.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 113 giorni.

0. 20. 02. 59.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 112 giorni.

0. 20. 02. 60.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 111 giorni.

0. 20. 02. 61.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 110 giorni.

0. 20. 02. 62.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con 110 giorni.

0. 20. 02. 129.

Delfino Teresio, Feretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 109 giorni.

0. 20. 02. 63.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 108 giorni.

0. 20. 02. 64.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 107 giorni.

0. 20. 02. 65.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 106 giorni.

0. 20. 02. 66.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 105 giorni.

0. 20. 02. 67.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 104 giorni.

0. 20. 02. 68.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 103 giorni.

0. 20. 02. 69.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 102 giorni.

0. 20. 02. 70.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 101 giorni.

0. 20. 02. 71.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: 45 giorni, con le seguenti: 100 giorni.

0. 20. 02. 72.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: 100 giorni.

0. 20. 02. 130.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza,
Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: novanta giorni.

0. 20. 02. 73.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: novanta giorni.

0. 20. 02. 74.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: novanta giorni.

*** 0. 20. 02. 123.**

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantanove giorni.

0. 20. 02. 75.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantotto giorni.

0. 20. 02. 76.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantasette giorni.

0. 20. 02. 77.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantasei giorni.

0. 20. 02. 78.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantacinque giorni.

0. 20. 02. 79.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: ottantatre giorni.

0. 20. 02. 80.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: ottantadue giorni.

0. 20. 02. 81.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: ottantuno giorni.

0. 20. 02. 82.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: ottanta giorni.

0. 20. 02. 83.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: ottanta giorni.

0. 20. 02. 126.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantanove giorni.

0. 20. 02. 84.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantotto giorni.

0. 20. 02. 85.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantasette giorni.

0. 20. 02. 86.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantasei giorni.

0. 20. 02. 87.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantacinque giorni.

0. 20. 02. 88.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantaquattro giorni.

0. 20. 02. 89.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantatre giorni.

0. 20. 02. 90.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantadue giorni.

0. 20. 02. 91.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settantuno giorni.

0. 20. 02. 92.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settanta giorni.

0. 20. 02. 93.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: settanta giorni.

0. 20. 02. 125.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantanove giorni.

0. 20. 02. 94.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantotto giorni.

0. 20. 02. 95.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessanta-sette giorni.

0. 20. 02. 96.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessanta-sei giorni.

0. 20. 02. 97.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantacinque giorni.

0. 20. 02. 98.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantaquattro giorni.

0. 20. 02. 99.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantatre giorni.

0. 20. 02. 100.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantadue giorni.

0. 20. 02. 101.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: sessantuno giorni.

0. 20. 02. 102.

Alboni.

Al comma 2 sostituire le parole: entro 45 giorni con le seguenti: entro due mesi.

0. 20. 02. 141.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: sessanta giorni.

0. 20. 02. 103.

Alboni.

Al comma 2, sostituire le parole: entri quarantacinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

*** 0. 20. 02. 121.**

Delfino Teresio, Feretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: cinquantanove giorni.

0. 20. 02. 104.

Alboni.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: cinquantotto giorni.

0. 20. 02. 105.

Alboni.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: cinquanta-sette giorni.

0. 20. 02. 106.

Alboni.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: cinquantasei giorni.

0. 20. 02. 107.

Alboni.

Al comma 2 dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le parole: cinquanta-cinque giorni.

0. 20. 02. 108.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: cinquanta-quattro giorni.

0. 20. 02. 109.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: cinquanta-tre giorni.

0. 20. 02. 110.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: cinquanta-due giorni.

0. 20. 02. 111

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: cinquanta-tuno giorni.

0. 20. 02. 112.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: cinquantao-ggiorni.

0. 20. 02. 113.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: quaranta-nove giorni.

0. 20. 02. 114.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: quarantotto giorni.

0. 20. 02. 115.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: quaranta-sette giorni.

0. 20. 02. 116.

Alboni.

Al comma 2, dopo le parole: istanza di revoca entro, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le parole: quarantasei giorni.

0. 20. 02. 117.

Alboni.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: comandi territoriali hanno precise disposizioni in merito alla presente disposizione e in ordine alle domande di congedo già presentate e comunque direttive rispetto all'attuale regime transitorio.

0. 20. 02. 135.

Bampo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Aggiungere il comma 4:

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, di natura temporenea, non costituiscono parte della disciplina sul trattamento pensionistico e sono estranee a questa da ultimo richiamata. La riforma del sistema previdenziale del personale militare non potrà essere oggetto di disposizioni contenute nei decreti-legge.

0. 20. 02. 140.

Bambo, Frigerio, Vascon, Terzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

bis Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, di natura temporenea, non costituiscono parte della disciplina sul trattamento pensionistico e sono estranee a questa da ultimo richiamata. Prima di procedere all'omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali del personale militare, il Governo ed il Parlamento sentiranno le parti interessate.

0. 20. 02. 139.

Bambo, Frigerio, Vascon, Terzi.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 03 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISegno DI LEGGE N. 2372

Al capo IV, prima dell'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 20-bis

(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.

4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è

consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

7. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

8. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508.

20. 03

Governo.

SUB-EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 03 DEL GOVERNO.

Conseguentemente al disegno di legge n. 2371, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, *modificare gli importi di conseguenza.*

(Compensazione n. 15).

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardello, Tatarella, Bono.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere in seguente:

« ART. 55-bis. — 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché degli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, del procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli ed affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché

quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori a ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le conseguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole « esattore delle imposte dirette » devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole « l'intendenza di finanza » devono ritenersi modificate in « Direzioni regionali delle entrate »;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello di 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, dalla cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 29 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999 ».

0. 20. 03. 5.

Comino, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Angninoni, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Balocchi, Bampo, Barral, Clerici Bianchi, Borghezio, Bosco, Bossi, Calderoli, Calzavara, Caparini, Cavaliere, Cé, Chiappori, Chincarini, Ciapucci, Paolo Colombo, Copercini, Covre, Dalla Rosa, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Faustinielli, Fongaro, Fontan, Fontanini, Formenti, Frigerio, Frosio Roncalli, Gambato, Gnaga, Grugnetti, Lembo, Maroni, Martinelli, Michielon, Molgora, Pagliarini, Parolo, Pirovano, Pitino, Rizzi, Rodeghiero, Ro-

scia, Oreste Rossi, Santandrea, Signorini, Stefani, Stucchi, Terzi, Vascon.

1998: — 300.000;

1999: — 680.000;

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con le seguenti: dal 1° gennaio 1997.

*** 0. 20. 03. 6.**

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, primo rigo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dal 1° gennaio 1997.

*** 0. 20. 03. 56.**

Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo le parole: tabella B, inserire le seguenti: e tabella C.

0. 20. 03. 55.

Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo le parole: tabella B, inserire le seguenti: e tabella C.

0. 20. 03. 7.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

al comma 1; primo periodo, sopprimere le parole: in deroga al regime di inculmità di cui al comma 4.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 e al comma 6, primo periodo sostituire le parole: ai commi 1 e 5, con le seguenti: al comma 1.

Consguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi:

1997: — 50.000;

0. 20. 03. 1.

Sbarbati, Widmann, Caveri, Zeller, Detomas.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 18, con la seguente: 12.

0. 20. 03. 34.

Alessandro Rubino.

Al comma 1, dopo il primo comma aggiungere il seguente: È abrogato il comma 15, dell'articolo 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

0. 20. 03. 72.

Ferrari.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ha facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza, con le seguenti: la decisione assunta dovrà essere inviata, per la presa d'atto, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e la decorrenza avrà inizio dal.

0. 20. 03. 54.

Prestigiacomo.

Al comma 1, secondo periodo, sotistuire le parole: ha facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza, con le seguenti: la decisione assunta dovrà essere, inviata per la presa d'atto, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la decorrenza avrà inizio dal.

Conseguentemente disegno di legge 2371, tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi di conseguenza.

(Compensazione n. 15).

0. 20. 03. 8.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, con le seguenti: ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento vigente.

Conseguentemente, al medesimo periodo; sostituire le parole: per un tempo lavorativo, con le seguenti: per una durata e per un tempo lavorativo.

0. 20. 03. 66.

Innocenti, Cordoni, Strambi, Lamacchia, Lombardi, Gardiol.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della predetta facoltà, aggiungere le seguenti: e almeno per tutto il periodo della durata del rapporto di lavoro a tempo parziale.

0. 20. 03. 2.

Sbarbati, Widmann, Caveri, Zeller, Detomas.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento, con le seguenti: non superiore al 25 per cento.

Conseguentemente:

per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell'1,5 per cento;

per i pensionati con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni inferiore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dello 0,75 per cento.

*** 0. 20. 03. 9.**

Paolo Colombo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento, con le seguenti: non superiore al 25 per cento.

Conseguentemente:

per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell'1,5 per cento;

per i pensionati con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni inferiore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dello 0,75 per cento.

*** 0. 20. 03. 53.**

Prestigiacomo.

Al comma 1 terzo periodo sostituire la parola: 50 con: 40.

0. 20. 03. 33.

Alessandro Rubino.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

*** 0. 20. 03. 10.**

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

*** 0. 20. 03. 52.**

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà sono dovuti unicamente i contributi INAIL. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al

consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

*** 0. 20. 03. 11.**

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà sono dovuti unicamente i contributi INAIL. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

*** 0. 20. 03. 65.**

Prestigiacomo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà non sono dovuti i contributi INPS.

Conseguentemente:

Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

**** 0. 20. 03. 12.**

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sulla retribuzione per le prestazioni di lavoro a tempo parziale

spettante ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà non sono dovuti i contributi INPS.

Conseguentemente:

Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

**** 0. 20. 03. 61.**

Prestigiacomo.

Al comma 1, inserire il comma 1-bis:

« Il nuovo personale, assunto in conseguenza della scelta di cui al comma 1 sarà incaricato a tempo indeterminato » e, comunque, per un periodo non inferiore a quello in cui c'è riduzione d'orario.

0. 20. 03. 13.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 1, inserire il comma 1-bis:

« Il nuovo personale, assunto in conseguenza della scelta di cui al comma 1 sarà incaricato a tempo indeterminato » e, comunque, per un periodo non inferiore al periodo in cui c'è riduzione d'orario.

0. 20. 03. 64.

Prestigiacomo.

Al comma 1-bis, inserire il comma 1-ter:

« Le aziende che provvederanno a quanto stabilito da commi precedenti avranno fiscalizzati gli oneri sociali limitatamente all'orario di lavoro che andrà a svolgere il nuovo personale corrispon-

dendo alla riduzione d'orario del dipendente che ha trasformato il proprio rapporto di part-time.

0. 20. 03. 63.

Prestigiacomo.

Al comma 2, sostituire le parole: ai competenti istituti previdenziali, con le seguenti al presidente del Consiglio dei ministri.

0. 20. 03. 32.

Alessandro Rubino.

Al comma 2, sostituire le parole: ai competenti istituti previdenziali, con le seguenti al Ministro del lavoro.

0. 20. 03. 50.

Alessandro Rubino.

Al comma 2, sostituire le parole: e all'ispettorato, con le seguenti: mentre all'Ispettorato provinciale del Lavoro dovrà essere inviata copia del contratto sottoscritto dalle parti, nonché l'eventuale cessazione dello stesso.

0. 20. 03. 14.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 2, sostituire le parole: e all'ispettorato, con le parole: mentre all'Ispettorato provinciale del lavoro dovrà essere inviata copia del contratto sottoscritto dalle parti nonché l'eventuale cessazione dello stesso.

*** 0. 20. 03. 62.**

Prestigiacomo.

Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:

« Al fine di approfondire gli aspetti e l'evolversi delle situazioni è costituito presso il Ministero del lavoro e presso gli

istituti previdenziali un "osservatorio" con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e Datariali presenti nel CNEL ».

Segue compensazione n. 5.

0. 20. 03. 15.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Dopo il comma 2, inserire il 2-bis:

Al fine di approfondire gli aspetti e l'evolversi delle situazioni è costituito, presso il Ministero del lavoro e presso gli Istituti previdenziali un osservatorio con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali presenti nel CNEL.

0. 20. 03. 60.

Prestigiacomo.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Analogha facoltà è concessa ai dipendenti degli enti pubblici e dello Stato.

0. 20. 03. 59.

Prestigiacomo.

Sostituzione integrale del comma 3 con:

Analogha facoltà è concessa ai dipendenti degli enti pubblici e dello Stato.

(Segue: compensazione n. 15)

0. 20. 03. 16.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 3, sostituire le parole: con decreto del Ministro per la funzione pubblica con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

0. 20. 03. 51.

Rubino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

O. 20. 03. 49.

Rubino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

O. 20. 03. 48.

Rubino.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

O. 20. 03. 47.

Rubino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi 1, 2, 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E conseguentemente, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:

4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa

sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai commi 1 e 5, con le seguenti: ai commi 1 e 7.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7-bis. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28,

della legge 8 agosto 1996, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi pensionistici dovuti pari a 5 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 2. del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività o si avvalga delle norme per la trasmissione di impresa di cui al presente articolo.

Conseguentemente, aggiunge, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con Minisbi del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni, operanti dall'anno 1998, volte ad incentivare la trasmissione di impresa. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: definizione della nozione di trasmissione di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed all'assenza di vincoli di parentela con l'imprenditore aspirante; istituzione in favore dell'aspiranti imprenditore di borse di studio ed attività formativa anche nell'ambito dei progetti di formazione continua; previsione di contributi per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspi-

rante imprenditore; sostegno alle associazioni imprenditoriali per la consulenza aziendale in favore dell'aspirante imprenditore, per la costituzione di borse di studio per la trasmissione di impresa a livello provinciale e per il monitoraggio delle situazioni imprenditoriali e dei soggetti interessati; definizione degli incentivi entro il limite di 30 miliardi annui.

8-ter. Per l'assoggettamento degli amministratori di condominio alla contribuzione previdenziale obbligatoria di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'assemblea condominiale riveste la natura di committente ed è tenuta pertanto ai conseguenti adempimenti contributivi in favore degli amministratori di condominio.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con i seguenti:

ART. 21.

(Rateazione contributi pregressi).

1. All'articolo 9-bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e Buoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati

anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

2. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come modificato dal comma 1, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 2 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

ART. 21-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 anche coloro che cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

3. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi, a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi di cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 1.

6. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge n. 88 del 1989 è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

ART. 21-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla

legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

2. Il comma 1 dell'articolo 29, della legge 3 giugno 1975, n. 160 è sostituito dal seguente: « L'obbligo di iscrizione nella Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) diano in possesso, ove prevista da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

3. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. Sono altresì compresi nella sfera di applicazione della presente legge i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

5. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che

non siano compresi nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

6. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'IVS degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto della presente legge possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

7. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i Comitati Amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 « Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo » ridurre gli importi come segue:

1998: — 80.000;

1999: — 80.000.

0. 20. 03. 68.

Innocenti, Cordoni, Lamacchia,
Lombardi, Strambi, Gardiol.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4 e al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 5 con le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: 27, lettera a) sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) sono soppresse.

*** 0. 20. 03. 17.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4 e al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 5 con le parole: di cui al comma 1.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: 27, lettera a) sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) sono soppresse.

*** 0. 20. 03. 57.**

Prestigiacomo.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 5 con le parole: al comma 1.

0. 20. 02. 74.

Bastianoni, Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 5 con le parole: al comma 1.

0. 20. 03. 58.

De Luca.

Sopprimere il comma 4.

(Segue: compensazione n. 15)

0. 20. 03. 18.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: fatti salvi inserire le seguenti: i trattamenti pensionistici integrati al minimo.

0. 20. 03. 71.

Ferrari.

Al comma 4, articolo 1, dopo le parole: ...dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, inserire: e quelli dei dipendenti pubblici per i quali sia stata già disposta dalle amministrazioni di appartenenza la cessazione dal servizio e la relativa esecutività sospesa per effetto delle disposizioni in materia previdenziale previste per il regime transitorio dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

0. 20. 03. 45.

Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, inserire le seguenti: e quelli dei dipendenti pubblici per i quali sia stata già disposta dalle amministrazioni di appartenenza la cessazione dal servizio e la relativa esecutività sospesa per effetto delle disposizioni in materia previdenziale previste per il regime transitorio dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 724.

0. 20. 03. 76.

Bastianoni, Delfino Teresio, Ferretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Francisci, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: non sono cumulabili inserire le seguenti: nella misura dell'80 per cento della quota eccedente l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

0. 20. 03. 73.

Ferrari.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

0. 20. 03. 3.

Widman, Caveri, Zeller, Detomas.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: redditi da lavoro aggiungere la parola: dipendente.

0. 20. 03. 19.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Giovanni Pace.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con redditi da lavoro di qualsiasi natura aggiungere le seguenti: con esclusione delle prestazioni a carattere occasionale, nonché di funzioni elettive o amministrative o giurisdizionali svolte per incarico della pubblica amministrazione.

0. 20. 03. 44.

Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con redditi da lavoro di qualsiasi natura aggiungere le seguenti: con esclusione delle prestazioni a carattere occasionale, nonché di funzioni elettive o amministrative o giurisdizionali svolte per incarico della pubblica amministrazione.

0. 20. 03. 77.

Bastianoni, Delfino Teresio, Ferretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Francisci, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: sono titolari di pensione aggiungere le seguenti: ovvero le cui amministrazioni

di appartenenza abbiano con atto formale decretato la collocazione in quiescenza con decorrenza 1° gennaio 1997.

0. 20. 03. 43.

Prestigiacomò.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: titolari di pensione aggiungere le seguenti: ovvero le cui amministrazioni di appartenenza abbiano con atto formale decretato la collocazione in quiescenza con decorrenza 1° gennaio 1997.

0. 20. 03. 78.

Bastianoni, Delfino Teresio, Ferretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, terzo periodo sostituire le parole: 52 per i lavoratori dipendenti e di 56, con le seguenti: 51 per i lavoratori dipendenti e di 55.

0. 20. 03. 35.

Rubino.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Permangono agli effetti del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così modificato dal comma 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

0. 20. 03. 79.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini,

Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Permangono agli effetti del disposto comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, così modificato dal comma 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

0. 20. 03. 42.

Prestigiacomò.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione n. 15.

0. 20. 03. 20.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo. ».

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole « 27, lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

*** 0. 20. 03. 21.**

Michielon, Grugnetti, Colombo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono più di una unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo. ».

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole « 27, lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

*** 0. 20. 03. 41.**

Prestigiacomo.

Il comma 5 è così sostituito:

Ai lavoratori autonomi, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quello di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, è consentito il cumulo del 75 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

0. 20. 03. 75.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimarodo, D'Alia, Pagano.

Al comma 5 sopprimere le parole da: assumono dalle liste... sino a: normale di lavoro.

0. 20. 03. 31.

Prestigiacomo.

Al comma 5 sopprimere le parole: dalle liste di collocamento.

0. 20. 03. 22.

Paolo Colombo, Michielon, Roberto Grugnetti.

Al comma 5 sopprimere le parole: dalle liste di collocamento.

0. 20. 03. 40.

Prestigiacomo.

Al comma 5 le parole: è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento sono sostituite dalle parole: è consentito il cumulo del trattamento.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: « 27 lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

0. 20. 03. 23.

Michielon, Roberto Grugnetti, Paolo Colombo.

Al comma 5 le parole: è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento sono sostituite dalle parole: è consentito il cumulo del trattamento.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: « 27 lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

0. 20. 03. 39.

Prestigiacomò.

Al comma 5 le parole: è consentito il cumulo del 50 per cento *sono sostituite dalle parole:* è consentito il cumulo del 75 per cento.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: « 27 lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

0. 20. 03. 24.

Michielon, Roberto Grugnetti,
Paolo Colombo.

Al comma 5 le parole: è consentito il cumulo del 50 per cento *sono sostituite dalle parole:* è consentito il cumulo del 75 per cento.

Conseguentemente: all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 29, le parole: « 27 lettera a) » sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole: « che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b) » sono soppresse.

*** 0. 20. 03. 38.**

Prestigiacomò.

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: e godono per l'anno 1997 della fiscalizzazione degli oneri sociali per i neo assunti a tempo parziale.

Conseguentemente: per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

*** * 0. 20. 03. 25.**

Michielon, Roberto Grugnetti,
Paolo Colombo.

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: e godono per l'anno 1997 della fiscalizzazione degli oneri sociali per i neo assunti a tempo parziale.

Conseguentemente: per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime.

*** * 0. 20. 03. 37.**

Prestigiacomò.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le imprese individuali con un solo addetto.

*** 0. 20. 03. 26.**

Michielon, Roberto Grugnetti,
Paolo Colombo.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le imprese individuali con un solo addetto.

*** 0. 20. 03. 36.**

Prestigiacomò.

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: Sono fatte salve le imprese individuali con un solo addetto.

0. 20. 03. 80.

Bastianoni, Delfino Teresio, Ferretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Francisci, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillo, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 5, inserire il comma 5-bis:

1. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto di accettazione da parte delle Amministrazioni di appartenenza, sono da considerarsi accolte se confermate dagli stessi interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 sono soggette alla normativa previdenziale ante legge n. 335 del 1995.

Conseguentemente alla tabella A Presidenza del Consiglio dei ministri (237) modificare gli importi di conseguenza.

(Segue: compensazione n. 15).

0. 20. 03. 27.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 5, inserire il comma 5-ter:

1. Le aziende che provvederanno a quanto stabilito da commi precedenti avranno fiscalizzati gli oneri sociali limitatamente all'orario di lavoro che andrà a svolgere il nuovo personale corrispondente alla riduzione d'orario del dipendente che ha trasformato il proprio rapporto a part-time.

Conseguentemente alla tabella A Presidenza del Consiglio dei ministri (237) modificare gli importi di conseguenza.

(Compensazione n. 15).

0. 20. 03. 28.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta. I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi 1, 2, 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

E conseguentemente sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti:

4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipen-

denti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai commi 1 e 5 con le parole: ai commi 1 e 7.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di

anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi pensionistici dovuti pari a 5 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità di cui al comma 2, del presente articolo, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto legge 1° ottobre 1996, n. 810, per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.

Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:

6-ter. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati

anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

6-quater. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come modificato dal comma 1, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 2 non si applicano per i contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 2 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.

6-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile in seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

6-septies. Rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1 anche coloro che

cooperano con i soggetti ivi indicati in qualità di collaboratori familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

6-octies. Ai soggetti che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento CONSOB n. 5388/91, è consentito, all'atto dell'iscrizione all'INPS, di procedere al riscatto degli anni di praticantato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto del principio di corrispettività.

6-nonies. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vantano posizioni contributive presso l'INPS anteriori al 1992, sono ammessi a copertura del periodo compreso fra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1996, al versamento dei contributi per i periodi di cui hanno espletato le attività previste ai medesimi commi. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-decies. Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del 1989 vengono imputati all'evidenza contabile di cui al comma 1.

6-undecies. La composizione del comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge n. 88 del 1989 è integrata da un membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

6-duodecies. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, lettera d), della legge 9

marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.

6-terdecies. Il comma 1 dell'articolo 29, della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: « L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove prevista da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

6-quaterdecies. I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

6-quinquiesdecies. Sono altresì compresi nella sfera di applicazione della presente legge i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6-sexiesdecies. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, è estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nella sfera di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

6-septiesdecies. I soggetti per i quali l'assicurazione per l'IVS degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto della presente legge possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato di gestione di cui all'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

6-octiesdecies. Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

0. 20. 03. 91

La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 5 con le parole: al comma 1.

(Segue: compensazione n. 15).

0. 20. 03. 29.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardello, Tatarella, Bono.

Al comma 6 le parole: E 5 sono soppresse.

0. 20. 03. 30.

Prestigiacomo.

All'articolo aggiuntivo del Governo 20.03, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, Presidenza del Consiglio, modificare gli importi:

1997: — 3.000;

1998: — 5.000;

1999: — 7.000.

0. 20. 03. 4.

Widmann, Caveri, Zeller, Detomas.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Fermo restando quanto prevede l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore ».

0. 20. 03. 69.

Innocenti, Cordoni, Strambi, Lamacchia, Lombardi, Gardiol.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1993 n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto il seguente:

4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF ».

0. 20. 03. 70.

Innocenti, Cordoni, Strambi, Lamacchia, Lombardi, Gardiol.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorché non formalizzate con decreto di accettazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, sono da considerarsi accolte se confermate dagli stessi interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di cui al comma 1 sono soggette alla normativa previdenziale della legge n. 335 del 1995.

0. 20. 03. 46.

Prestigiacomo.

In fine aggiungere i seguenti commi:

8-bis. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26

settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 19 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 19 risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

e) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente;

8-ter. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 1, lettera e) risultano già versate all'Inps somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma, l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'Inps agli assicurati dell'applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

8-quater. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995, rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle

predette forme per questi ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se rimosse in periodi precedenti;

8-quinques. Il versamento di cui ai commi precedenti, è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.

O. 20. 03. 90.

Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 04 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372

Al capo IV, prima dell'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali).

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, « *una tantum* », da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

2. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono esonerate dal

pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 1 nonché degli interessi legali.

4. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Allorché si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, il comma 4 è soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:

a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'ob-

bligato contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale può disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti

impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria ».

9. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comma 5, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1996, n. 1155, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.

10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre 1996, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

11. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 3 allegata alla presente legge.

12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di proce-

dere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

13. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

14. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

15. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

16. Restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538.

20. 04.

Governo.

TABELLA 3

(vedi articolo 20-quater, comma 11)

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestralmente
al tasso annuo semplice dell'8 per cento relativo ad un capitale unitario.

N. rate Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,010127	—	0,040127	0,959873
2	0,027329	0,012798	0,040127	0,932544
3	0,027693	0,012434	0,040127	0,904851
4	0,028062	0,012065	0,040127	0,876789
5	0,028437	0,011691	0,040127	0,848352
6	0,028816	0,011311	0,040127	0,819536
7	0,029200	0,010927	0,040127	0,790337
8	0,029589	0,010538	0,040127	0,760747
9	0,029984	0,010143	0,040127	0,730764
10	0,030384	0,009744	0,040127	0,700380
11	0,030789	0,009338	0,040127	0,669591
12	0,031199	0,008928	0,040127	0,638392
13	0,031615	0,008512	0,040127	0,606777
14	0,032037	0,008090	0,040127	0,574740
15	0,032464	0,007663	0,040127	0,542277
16	0,032897	0,007230	0,040127	0,509380
17	0,033335	0,006792	0,040127	0,476045
18	0,033780	0,006347	0,040127	0,442265
19	0,034230	0,005897	0,040127	0,408035
20	0,034687	0,005440	0,040127	0,373348
21	0,035149	0,004978	0,040127	0,338199
22	0,035618	0,004509	0,040127	0,302581
23	0,036093	0,004034	0,040127	0,266489
24	0,036574	0,003553	0,040127	0,229915
25	0,037062	0,003066	0,040127	0,192853
26	0,037556	0,002571	0,040127	0,155297
27	0,038056	0,002071	0,040127	0,117241
28	0,038564	0,001563	0,040127	0,078677
29	0,039078	0,001049	0,040127	0,039599
30	0,039599	0,000528	0,040127	0,000000
	1,000000	0,203812	1,203812	

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 20. 04 DEL GOVERNO.

Sopprimere l'emendamento.

0. 20. 04. 178.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

All'articolo aggiuntivo 20. 04 del Governo sopprimere i commi da 1 a 9.

0. 20. 04. 14.

Carazzi.

Sopprimere il comma 1.

*** 0. 20. 04. 177.**

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

*** 0. 20. 04. 20.**

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 0,50 di punto.

0. 20. 04. 161.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 1 punto.

0. 20. 04. 160.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 3 punti con le seguenti: 2 punto.

0. 20. 04. 159.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al 100 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

Conseguentemente la compensazione è riferita alla tabella A della Presidenza del Consiglio.

0. 20. 04. 8.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al 100 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

0. 20. 04. 34.

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da una sanzione «una tantum» fino a un massimo del 50 per cento di quanto con le seguenti: una ulteriore sanzione pari al 35 per cento di quanto.

Conseguentemente al comma 8, sopprimere, al capoverso 3 le parole In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1.

0. 20. 04. 6.

Michielon, Grugnetti, Colombo.

Al comma 1, lettera b), le parole: Ministro del lavoro sono sostituite dalle seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

0. 20. 04. 26.

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: del tesoro le seguenti: e del Ministro del bilancio.

0. 20. 04. 55.

Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo le parole: del tesoro le seguenti: e del Ministro delle pari opportunità.

0. 20. 04. 33.

Alessandro Rubino.

Al comma 1 lettera b) apportare le seguenti modifiche:

le parole « 30 » e « 50 » sono sostituite rispettivamente da « 50 » e « 100 »;

la parola « dodici » è sostituita da « sei »;

le parole « non è dovuto » sono sostituite dalle parole « è dovuta nella misura del 30 per cento ».

Al comma 10, la parola « luglio » è sostituita dalla parola « giugno ».

0. 20. 04. 200.

Il Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento con le parole: del 20 per cento ad un massimo del 40 per cento.

0. 20. 04. 32.

Alessandro Rubino.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 60 giorni.

0. 20. 04. 31.

Alessandro Rubino.

Al comma 1 lettera b) modificare le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

0. 20. 04. 190.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1 lettera b) modificare le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

0. 20. 04. 191.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1 lettera b) modificare le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

0. 20. 04. 189.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

0. 20. 04. 176.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 modificare le parole: 100 per cento con le seguenti: 10 per cento.

0. 20. 04. 185.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Mas-

simo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 modificare le parole: 100 per cento con le seguenti: 20 per cento.

0. 20. 04. 186.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 modificare le parole: 100 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 20. 04. 187.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 modificare le parole: 100 per cento con le seguenti: 40 per cento.

0. 20. 04. 188.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese,

Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: al 100 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

Conseguentemente la compensazione è riferita alla tabella A della Presidenza del Consiglio.

0. 20. 04. 12.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il contratto di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6 commi 3 e 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375, in assenza di scrittura registrata, può essere integrata con l'atto sostitutivo di notorietà ai sensi di legge che attesti la sussistenza dell'accordo per la coltivazione dei terreni.

I lavoratori agricoli iscritti con la qualifica di piccolo colono o compartecipante familiare negli elenchi di cui all'articolo 7 comma 5 della legge 11 marzo 1970 n. 83 degli anni 1995 e precedenti, a seguito di rapporto di lavoro dichiarato alla competente Sezione Circoscrizionale del lavoro conservano il diritto all'iscrizione per i periodi accertati ed il numero delle giornate accertate.

0. 20. 04. 16.

Pampo.

Sopprimere il comma 3.

*** 0. 20. 04. 3.**

Michielon, Grugnetti, Colombo.

Sopprimere il comma 3.

*** 0. 20. 04. 175.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti parole: nonché gli enti locali.

0. 20. 04. 19.

Cordoni, Strambi.

Al comma 3, dopo le parole: dello Stato aggiungere le seguenti: nonché gli enti locali.

0. 20. 04. 4.

Michielon, Grugnetti, Colombo.

Al comma 3, dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: comune, provincia, regione e le comunità montane.

0. 20. 04. 9.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Al comma 3, sopprimere le parole: nonché dagli interventi legali.

0. 20. 04. 30.

Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 4.

0. 20. 04. 174.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 5.

0. 20. 04. 173.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

nAl comma 5, dopo le parole: fini di lucro aggiungere le seguenti: , fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4.,

0. 20. 04. 10.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Sopprimere il comma 6.

*** 0. 20. 04. 172.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 6.

*** 0. 20. 04. 21.**

Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 7.

0. 20. 04. 171.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese,

Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 8.

0. 20. 04. 170.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 8, capoverso 1 dopo le parole: del Tesoro aggiungere: Ministro del bilancio.

0. 20. 04. 54.

Alessandro Rubino.

Al comma 8, capoverso 1 dopo le parole: del Tesoro aggiungere: Ministro della famiglia.

0. 20. 04. 28.

Alessandro Rubino.

Al comma 8, capoverso 1 dopo le parole: del Tesoro aggiungere: Ministro delle pari opportunità.

0. 20. 04. 29.

Alessandro Rubino.

Al comma 8, lettera b) aggiungere in fine le parole: o vendita aziendale.

0. 20. 04. 27.

Alessandro Rubino.

Al comma 8, sopprimere il capoverso 2.

0. 20. 04. 5.

Michielon, Grugnetti, Colombo.

Sopprimere il comma 9.

0. 20. 04. 169.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo l'articolo 1, inserire l'articolo 1-bis.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il periodo: « 1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45,1 al 45.45,2, sono tenuti ad assolvere ... (omissis) ... » è sostituito dal periodo: « 1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione dei datori di lavoro artigiani ovunque operanti, sono tenuti ad assolvere ... (omissis) ... ».

9-ter. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonché ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui

al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. ».

0. 20. 04. 18.

Pampo.

Sopprimere il comma 10.

0. 20. 04. 168.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:

10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 novembre 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura dell'8 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

11. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

12. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in maniera rateale, con versamento della prima rata entro il predetto termine del 30 novembre 1996, per un periodo non superiore a:

ventiquattro rate mensili, di uguale importo per debiti di importo fino a lire 1 miliardo;

trentasei rate mensili, di uguale importo, per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi;

quarantotto rate mensili, di uguale importo, per debiti di importo superiore a lire 5 miliardi e fino a lire 20 miliardi;

sessanta rate mensili, di uguale importo, per debiti di importo superiore a lire 20 miliardi.

Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 6 per cento annuo per il periodo di differimento.

13. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi ed i premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con qualunque ipotesi di irregolarità formale, comprese le violazioni delle norme sul collocamento nonché la denuncia e il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

0. 20. 04. 1.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani.

Sostituire i commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:

10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e

assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 novembre 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura dell'8 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

11. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

0. 20. 04. 2.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: luglio 1996 con le seguenti: dicembre 1995.

e conseguentemente:

al comma 10, sostituire le parole: entro il 16 dicembre 1996 con le seguenti: entro il 1° febbraio 1997;

contestualmente

al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre 1996 con le seguenti: entro il 1° febbraio 1997;

e contestualmente

al comma 14 sostituire le parole: entro il 16 dicembre 1996 con le seguenti: entro il 1° febbraio 1997.

Conseguentemente:

al comma 10 sostituire le parole: nella misura del 17 per cento annuo con le seguenti: nella misura del 15,5 per cento annuo;

e contestualmente al medesimo comma sostituire le parole: nel limite massimo del 50 per cento con le seguenti: nel limite massimo del 40 per cento dei contributi.

Conseguentemente:

dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

2-bis. I soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, hanno facoltà di estinguere la parte residua del debito secondo le modalità previste al comma 11 ovvero in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e con la maggiorazione dell'interesse dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento.

0. 20. 04. 62.

Innocenti, Cordoni, La Macchia, Lombardi, Gardiol.

Al comma 10 modificare la scadenza luglio 1996 con dicembre 1996.

0. 20. 04. 184.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza luglio 1996 con novembre 1996.

0. 20. 04. 157.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: luglio 1996 con le seguenti: ottobre 1996.

0. 20. 04. 126.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: luglio 1996 con le seguenti: settembre 1996.

0. 20. 04. 127.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza luglio 1996 con agosto 1996.

0. 20. 04. 183.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire le parole: 16 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997.

10-ter. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di sostegno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997.

10-quater. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'Amministrazione finanziaria (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR).

0. 20. 04. 17.

Pampo.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 31 dicembre 1996.

0. 20. 04. 129.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 30 dicembre 1996.

0. 20. 04. 128.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 29 dicembre 1996.

0. 20. 04. 154.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 28 dicembre 1996.

0. 20. 04. 153.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 27 dicembre 1996.

0. 20. 04. 152.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 10 dicembre 1996.

0. 20. 04. 155.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 21 dicembre 1996.

0. 20. 04. 111.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Man-

zione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro l'11 dicembre 1996.

0. 20. 04. 134.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 20 dicembre 1996.

0. 20. 04. 110.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 12 dicembre 1996.

0. 20. 04. 133.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Mari-

nacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 19 dicembre 1996.

0. 20. 04. 125.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 13 dicembre 1996.

0. 20. 04. 132.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 18 dicembre 1996.

0. 20. 04. 158.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 14 dicembre 1996.

0. 20. 04. 131.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare sostituire le parole entro il 16 dicembre 1996 con le seguenti entro il 17 dicembre 1996.

0. 20. 04. 156.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la scadenza entro il 16 dicembre 1996 con la seguente entro il 15 dicembre 1996.

0. 20. 04. 130.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 2 per cento.

0. 20. 04. 108.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 2,5 per cento.

0. 20. 04. 109.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 3,5 per cento.

0. 20. 04. 57.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 3 per cento.

0. 20. 04. 107.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 4 per cento.

0. 20. 04. 106.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 5 per cento.

0. 20. 04. 105.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 6 per cento.

0. 20. 04. 104.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 7 per cento.

0. 20. 04. 124.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 8 per cento.

0. 20. 04. 123.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 9 per cento.

0. 20. 04. 121.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 10 per cento.

0. 20. 04. 122.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 11 per cento.

0. 20. 04. 120.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 12 per cento.

0. 20. 04. 119.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 13 per cento.

0. 20. 04. 118.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 14 per cento.

0. 20. 04. 117.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 15 per cento.

0. 20. 04. 116.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare la percentuale 17 per cento con la seguente: 16 per cento.

0. 20. 04. 115.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: del limite massimo del 5 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 112.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 10 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 82.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 14 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 114.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Mas-

simo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 15 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 81.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 18 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 113.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 81.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 22 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 114.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi con le seguenti: nel limite massimo del 25 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 80.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei

contributi *con le seguenti*: nel limite massimo del 30 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 79.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi *con le seguenti*: nel limite massimo del 35 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 78.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei contributi *con le seguenti*: nel limite massimo del 40 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 77.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 modificare le parole: nel limite massimo del 50 per cento dei

contributi *con le seguenti*: nel limite massimo del 45 per cento dei contributi.

0. 20. 04. 75.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 49 per cento.

0. 20. 04. 47.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 48 per cento.

0. 20. 04. 46.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 40 per cento.

0. 20. 04. 45.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 38 per cento.

0. 20. 04. 44.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 36 per cento.

0. 20. 04. 43.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.

0. 20. 04. 42.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 31 per cento.

0. 20. 04. 41.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 29 per cento.

0. 20. 04. 40.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 27 per cento.

0. 20. 04. 39.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 20 per cento.

0. 20. 04. 38.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 18 per cento.

0. 20. 04. 37.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14 per cento.

0. 20. 04. 36.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13 per cento.

0. 20. 04. 35.

Alessandro Rubino.

Al comma 10 le parole: 50 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento.

0. 20. 04. 52.

Alessandro Rubino.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

« 10-bis. Per stimolare il potenziamento delle attività commerciali, agricole ed industriali delle piccole imprese, con capitale sociale non superiore a 500 milioni, è consentito agli amministratori che prestino la loro opera continuativa all'interno delle dette imprese di instaurare validi rapporti di lavoro subordinato con la società di cui sono amministratori.

10-ter. Parimenti, anche al fine di ridurre il notevole contenzioso con gli istituti previdenziali, le società di cui al comma 1-bis cui amministratori hanno prestato la loro opera all'interno delle stesse società possono avvalersi del condono previdenziale di cui al decreto-legge 259/90 articolo 8 per la convalida del rapporto di lavoro subordinato.

0. 20. 04. 53.

Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 11.

0. 20. 04. 167.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: cento.

0. 20. 04. 193.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: novanta.

0. 20. 04. 192.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: ottanta.

0. 20. 04. 182.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: settantacinque.

0. 20. 04. 22.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: settanta.

0. 20. 04. 181.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Mari-

nacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: settanta.

0. 20. 04. 48.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: sessanta.

0. 20. 04. 139.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: cinquanta.

0. 20. 04. 49.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: cinquantasei.

0. 20. 04. 50.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: cinquantatre.

0. 20. 04. 51.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: cinquanta.

0. 20. 04. 138.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: quarantatre.

0. 20. 04. 23.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire le parole: trenta rate con le seguenti: quaranta.

0. 20. 04. 137.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: trentatre.

0. 20. 04. 24.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire l parole: trenta con: trentuno.

0. 20. 04. 25.

Alessandro Rubino.

Al comma 11 sostituire le parole: bimestrali rate con le seguenti: quadrimestrali.

0. 20. 04. 136.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: bimestrali rate con le seguenti: trimestrali.

0. 20. 04. 135.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: 16 dicembre con le seguenti: 16 marzo 1997.

0. 20. 04. 92.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: 16 dicembre con le seguenti: 16 febbraio 1997.

0. 20. 04. 91.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Man-

zione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: 16 dicembre con le seguenti: 16 gennaio 1997.

0. 20. 04. 90.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 31 dicembre.

0. 20. 04. 74.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 30 dicembre.

0. 20. 04. 73.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

chini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 29 dicembre.

0. 20. 04. 72.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 18 dicembre.

0. 20. 04. 71.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 27 dicembre.

0. 20. 04. 70.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 26 dicembre.

O. 20. 04. 69.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 25 dicembre.

O. 20. 04. 68.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 24 dicembre.

O. 20. 04. 67.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 23 dicembre.

O. 20. 04. 66.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 22 dicembre.

O. 20. 04. 65.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 21 dicembre.

O. 20. 04. 64.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 20 dicembre.

0. 20. 04. 61.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 19 dicembre.

0. 20. 04. 60.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 18 dicembre.

0. 20. 04. 59.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 sostituire le parole: entro il 16 dicembre con le seguenti: entro il 17 dicembre.

0. 20. 04. 58.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 11 dopo le parole: 16 dicembre 1996 aggiungere il seguente periodo:

« Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-b, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-b, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di sostegno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-bis anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'am-

ministrazione finanziaria (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) ».

0. 20. 04. 56.

Prestigiacomo.

Al comma 11 dopo le parole: 16 dicembre 1996 aggiungere il seguente periodo:

« Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-b, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-b, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di sostegno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5-bis anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'amministrazione finanziaria (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) ».

*** 0. 20. 04. 58.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 12.

0. 20. 04. 166.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Man-

zione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: ... per cento.

0. 20. 04. 89.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: ... per cento.

0. 20. 04. 88.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: ... per cento.

0. 20. 04. 87.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 4 per cento.

0. 20. 04. 85.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.

0. 20. 04. 95.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: ... per cento.

0. 20. 04. 94.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 7 per cento.

*** 0. 20. 04. 93.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 le parole: dell'8 per cento sono sostituiti dalle seguenti: 7 per cento.

*** 0. 20. 04. 54.**

Alessandro Rubino.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 3 miliardi.

*** 0. 20. 04. 151.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 12 miliardi.

*** 0. 20. 04. 150.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 11 miliardi.

*** 0. 20. 04. 149.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 10 miliardi.

*** 0. 20. 04. 148.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 9 miliardi.

*** 0. 20. 04. 147.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 8 miliardi.

*** 0. 20. 04. 146.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 7 miliardi.

*** 0. 20. 04. 145.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 6 miliardi.

*** 0. 20. 04. 144.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 5 miliardi.

*** 0. 20. 04. 143.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 4 miliardi.

*** 0. 20. 04. 142.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 3 miliardi.

*** 0. 20. 04. 141.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12 sostituire le parole: 1 miliardo con le seguenti: 2 miliardi.

*** 0. 20. 04. 140.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. 1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, articolo 14 comma 4 e 15, commi 2 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 di tutti i contributi dovuti scaduti alla data del 31 dicembre 1995.

2. Per le sanzioni già iscritte a ruolo i benefici di cui al comma precedente si estendono alle rate scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 20. 04. 7.

Pampo, Polizzi, Colucci, Tringali, Proietti, Cardiello, Tatarella, Bono.

Sopprimere il comma 12.

0. 20. 04. 165.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 14.

0. 20. 04. 164.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 14, sopprimere le parole: commi da 1 a 3.

0. 20. 04. 63.

Il Governo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

...-bis. L'articolo 2 comma 24 della legge 2 agosto n. 335, è modificato come segue:

alla lettera a) dopo le parole: del complessivo aumento delle entrate; aggiungere le parole: introduzione di una norma transitoria che preveda la possibilità di erogare una prestazione a coloro che non raggiungono i requisiti minimi per l'ottenimento di una pensione;

alla lettera b) dopo le parole: effettivamente scantaggiate aggiungere le parole: adeguamento della legislazione italiana a quella europea circa i criteri e le procedure da seguirsi per la individuazione delle medesime;

alla lettera c) sostituire integralmente con il seguente dispsoto: Revisione delle procedure di determinazione delle retribuzioni medie convenzionali previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. e dell'articolo 3 della legge n. 457/72 in modo che la stessa si avvicininio alle retribuzioni effettivamente praticate in ambito provinciale;

alla lettera d) sostituire integralmente con il seguente dispositivo: fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in misura tale da adeguare la pensione contributiva a quella in vigore negli altri paesi dell'Unione europea di aree di produzione similari;

aggiungere inoltre, la lettera l) riformare il meccanismo dei requisiti minimi di accesso alle prestazioni previdenziali da parte dei lavoratori agricoli, nel senso di commisurare le prestazioni stesse alle giornate effettivamente lavorate. In ogni caso dovrà essere garantita la solidarietà

sociale verso i lavoratori agricoli nel quadro dei principi stabiliti dalla riforma della previdenza.

0. 20. 04. 13.

Poli Bortone, Pampo, Aloï, Carruso, Carrara.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 30 marzo. Conseguentemente, fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti.

La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è corredata dalla ricevuta di avvenuto versamento di una somma pari a un quarto, maggiorata dell'8 per cento di quanto si sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della regolarizzazione prevista dalla normativa vigente alla suddetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto è effettuato in rate quadrimestrali consecutive di numero non superiore a 26 decorrenti dal 10 aprile del 1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui al citato articolo 10, commi 6 e seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo è adeguato all'anno 1997.

0. 20. 04. 15.

Poli Bortone, Losurdo, Pampo, Colucci, Polizzi, Carruso.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 875 del 1992, così come modificato dall'articolo 11, commi 27 e 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato con effetto retroattivo alla data della sua emanazione. Conseguentemente sono sospesi i termini di versamento dei bollettini in scadenza al 10 marzo 1996; l'Inps provvederà all'invio di nuovi bollettini contenenti importi calcolati secondo le norme in vigore.

0. 20. 04. 11.

Poli Bortone, Pampo.

Sopprimere il comma 15.

0. 20. 04. 163.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 16.

0. 20. 04. 162.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il periodo: «1. I datori di lavoro esercenti attività edile

anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45,1 al 45.45,2, sono tenuti ad assolvere ... *(omissis)* ... » è sostituito dal periodo: «1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione dei datori di lavoro artigiani ovunque operanti, sono tenuti ad assolvere ... *(omissis)* ... ».

16-ter. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il primo periodo è sostituito dal seguente: «3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 nonché ai datori di lavoro artigiani, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese, ove spettanti, quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. ».

0. 20. 04. 83.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

All'articolo 20.04 aggiungere in fine il seguente comma:

16. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigilia delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, può essere corredata da dichiarazione perso-

nale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni. I lavoratori accertati ed iscritti con qualifica di piccolo colono o di compartecipazione familiare negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, punto 5, della legge 11 marzo 1970, n. 83, degli anni 1995 e precedenti, a seguito di rapporti di lavoro dichiarati alle sezioni circoscrizionali o locali della manodopera agricola, conservano il diritto all'iscrizione per i periodi accertati e le giornate accreditate.

0. 20. 04. 194.

Mangiacavallo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 35. 02 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis

(Regolarizzazione di violazioni edilizie).

1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne ripor-

tate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale »;

b) al comma 4, quarto periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda »;

c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: « Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso »;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: « 31 marzo 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini »;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: « 31 marzo 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1996 »;

f) al comma 11, secondo periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 1996 »;

g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in

vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data »;

h) al comma 18 le parole: « modificativi di quelli » sono sostituite dalle seguenti: « modificative di quelle »;

i) alla tabella B le parole: « 10.000 a m », riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m³ »;

l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: « e degli oneri concessori » e la parola: « dovuti » è sostituita dalla seguente: « dovuta »; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: « e degli oneri concessori ».

2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

3. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la defini-

zione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto.

4. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione, definite dal decreto del Ministro del tesoro in data 19 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni pre-

viste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.

6. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

7. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immo-

bili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

9. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni.

10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 6.

11. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

12. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

13. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un

commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

14. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditori alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

15. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

16. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

17. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente articolo, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di

registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

18. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente articolo, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

19. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

20. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495.

35. 02.

Governo.

SUB-EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 35. 02 DEL GOVERNO.

*Sopprimerlo.***0. 35. 02. 235.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituirlo con il seguente subemendamento:

1. a) *La delibera di acquisizione dei terreni al patrimonio comunale ai sensi del quinto comma deve essere corredata dall'esatta indicazione metrica e grafica dell'area acquisita e dai criteri di calcolo seguiti.*

Nessuna acquisizione di aree può essere effettuata:

quando l'opera abusiva consista in una elevazione;

quando la proprietà comunale delle aree da acquisire a norma del capo II del

titolo VII del libro III del codice civile non possa essere che in comunione indivisa, con il trasgressore o con terzi».

2. A) *Al primo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 47 del 1985 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«c-bis) la previsione di aree di espansione edilizia dedicata all'autocostruzione, a completamento del disegno urbanistico degli insediamenti abusivi perimetrati. Dette aree saranno riservate ai cittadini che abbiano già titoli di proprietà in aree limitrofe non previste per l'edificazione e a cittadini che dimostrino di non avere mezzi finanziari adeguati all'acquisto della prima casa sul mercato edilizio».

B) All'articolo 29 della citata legge n. 47 del 1985 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il prefetto, d'intesa con il presidente della giunta regionale e con il sindaco dei comuni interessati, nomina un commissario straordinario per le aree urbane spontanee, in tutti quei comuni in cui il fenomeno dell'abusivismo edilizio ha un'entità rilevante; nomina altresì una consulta composta dall'ingegnere capo del comune, da tre professionisti scelti rispettivamente negli ordini locali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, e da un rappresentante nominato dalla regione, con il compito di coadiuvare il commissario straordinario al fine di:

b1) coordinare tutti gli adempimenti amministrativi e progettuali necessari all'attuazione delle varianti per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, nonché dei piani particolareggiati necessari alla sanatoria edilizia;

b2) sovrintendere all'espiazione di tutte le pratiche amministrative necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti abusivi risanati, nonché all'attuazione dei servizi sociali e culturali necessari al consolidamento dei nuovi quartieri;

b3) redigere le graduatorie di assegnazione dei lotti delle aree di espansione destinate all'autocostruzione;

b4) vigilare su eventuali nuovi frazionamenti abusivi esterni all'area perimetrata per i nuovi insediamenti;

b5) redigere i piani regolatori sentiti gli ordini professionali, qualora i comuni non avessero provveduto alla loro realizzazione nei sei mesi successivi alla nomina del commissario straordinario;

b6) redigere un piano-programma per la realizzazione dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria utilizzando a tale scopo il meccanismo dello scomputo degli oneri di urbanizzazione con le opere realizzate dai singoli abitanti, che potranno a tal fine consorziati. In tale ambito è possibile prevedere aumenti della cubatura consentita, fino ad un terzo per chi realizzerà direttamente le opere necessarie a rendere vere città anche le borgate ».

3A) L'alinea del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 47 del 1985, è sostituito dal seguente:

« Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state eseguite: ».

B) Le costruzioni e le altre opere di cui all'alinea del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 47 del 1985, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono essere state ultimate entro i sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 32 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il parere non deve essere richiesto qualora il vincolo sia stato imposto successivamente alla data certa della ultimazione delle opere ».

5. L'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative per abusivismo edilizio già riscosse dai comuni successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 47 del 1985 è decurtato dell'oblazione di cui all'articolo 34 della medesima legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.

All'articolo 34 della citata legge n. 47 del 1985, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'opera è stata realizzata in zona sottoposta a vincolo ambientale ed ha ottenuto parere favorevole dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, la somma finale da corrispondere è moltiplicata per tre ».

6a. Le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui al primo comma dell'articolo 35 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, devono essere presentate al comune interessato entro il termine perentorio di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

b. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 31 dicembre 1995, la cui licenza, concessione o autorizzazione sia annullata ovvero sia dichiarata decaduta o inefficace successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di centoventi giorni di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, inizia a decorrere dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

7. Gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17, e successive modificazioni, e del secondo comma dell'articolo 40 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, non sia stata ancora dichiarata, sono convalidati di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con decisione trascritta, gli effetti di questa possono essere annullati, anche da una sola delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della citata legge n. 47 del 1985, sempreché non siano nel frattempo intervenute alle trascrizioni a favore di terzi.

Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

8. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di terreni e manufatti disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avventura sanatoria. Quando il comune, all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di espropriazione deve comunque essere notificato a pena di decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al diciottesimo comma dell'articolo 35 della citata legge n. 47 del 1985. In tale ipotesi le somme già versate dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di concessione devono essere restituite contestualmente alla notifica del decreto di espropriazione.

9a. L'articolo 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

« ART. — (*Procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti*).

A) In assenza della legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-

legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

B) Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e; nei successivi trenta giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

C) Alla domanda di autorizzazione o concessione edilizia di cui al comma 2 deve essere allegata una relazione a firma del progettista o del tecnico abilitato che asseveri la conformità dell'intervento da realizzare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

D) Entro i successivi trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di autorizzazione o concessione edilizia, il responsabile del procedimento di cui al comma 2, cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non ha l'obbligo di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione completa di tutti gli atti che compongono il progetto, per il relativo parere di competenza. Il termine di cui al presente comma può essere interrotto se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa. Il parere consultivo della commissione edilizia deve essere espresso entro i trenta giorni successivi dalla data di ricezione di tutti gli atti che compongono la pratica da parte del responsabile del provvedimento.

E) Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente ad emanare il provvedimento che deve essere adottato entro e non oltre i successivi

trenta giorni. Di tale provvedimento è data immediata notizia all'interessato.

F) La domanda di autorizzazione o di concessione edilizia di intende accolta qualora, entro centocinque giorni dai termini di cui ai commi 4 e 5, non venga notificato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

G) Il titolare della autorizzazione o della concessione edilizia approvata, ai sensi del comma 6, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco competente per territorio del loro inizio e previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni sulla base delle determinazioni degli organi comunali e previa verifica del progettista o del direttore dei lavori.

H) Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione delle opere previste negli elaborati progettuali, nel caso di cui al comma 7, tiene luogo una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'autorizzazione o la concessione ad edificare da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti spettanti a terzi, da adottarsi allorché si siano verificate le condizioni di cui al comma 6, restano subordinati all'accertamento presso il comune competente dell'effettivo decorso del termine di centocinque giorni consecutivi.

I) Il responsabile del procedimento ed il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per i danni arrecati dal loro eventuale comportamento inadempire e l'interessato può inoltrare istanza per il risarcimento agli organi amministrativi competenti. L'interessato può altresì inoltrare al presidente della giunta regionale competente la richiesta dell'istituzione di un commissario *ad acta* che deve essere nominato entro sessanta giorni e che nel termine di successivi trenta giorni e non oltre, nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti, deve adottare

un provvedimento che ha i medesimi effetti dell'atto amministrativo abilitativo alla edificazione.

L) Il commissario *ad acta* di cui al comma 9 esercita i poteri di accesso sui luoghi e presso gli uffici dell'amministrazione, con i medesimi poteri attribuiti al responsabile del procedimento ed al sindaco competenti.

M) I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali competenti. In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato.

N) Le disposizioni del presente articolo si applicano quando la concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed approvati dal competente organi.

O) I piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici di cui al comma 12 del presente articolo, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande, si intendono tacitamente approvati nel rispetto dei vincoli e della legislazione vigente.

P) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ».

10. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Nel caso in cui i contratti di locazione relativi ad immobili urbani ad uso abitativo prevedano una durata non inferiore a dieci anni, i redditi derivanti dai relativi canoni sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, per lo

stesso periodo. La risoluzione anticipata del contratto, da parte del locatore, anche per cause previste dalle norme vigenti, comporta la decadenza del beneficio fiscale con effetto dalla data di decorrenza del contratto stesso.

2-quater. Gli immobili oggetto dei contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 2-ter sono soggetti al rilascio, anche forzoso, da parte del conduttore, entro il termine massimo di dodici mesi dalla

0. 39. 02. 236.

Baccini, Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

0. 35. 02. 237.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 1, dopo le parole: « volumetria iniziale », sono aggiunte le seguenti: « o assistita ».

0. 35. 02. 13.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 35. 02. 14.

Saraca, Danese.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: o da terzi per suo conto, inserire le seguenti: e nei cui confronti siano state irrogate le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), ultimo capoverso, dopo le parole: del codice penale, aggiungere le seguenti: e nei cui confronti siano state irrogate le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

0. 35. 02. 15.

Danese, Saraca.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere in fine le parole: purché siano già stati assoggettati alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1983 (legge Rognoni-La Torre).

0. 35. 02. 16.

Danese, Saraca.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il comma 2 è sostituita dal seguente: « Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi ».

0. 35. 02. 17.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b). Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

1-bis). I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 35. 02. 18.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine, il seguente periodo:

La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

0. 35. 02. 19.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 15 dicembre 1995, con le seguenti: 15 marzo 1996.

0. 35. 02. 20.

Saraca, Danese.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 15 dicembre 1995, con le seguenti: 19 dicembre 1995.

0. 35. 02. 21.

Acierno.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 31 marzo 1996, con le seguenti: 1° marzo 1996.

0. 35. 02. 22.

Acierno.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 31 marzo 1996, con le seguenti: 31 marzo 1996.

0. 35. 02. 23.

Acierno.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: « 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994; n. 724, gli interessati possono chiederne, con domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione sulla base delle disposizioni di quest'ultima.

0. 35. 02. 24.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1996, con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.

0. 35. 02. 25.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 1996, con le seguenti: 17 dicembre 1996.

0. 35. 02. 26.

Acierno.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 1996, con le seguenti: 23 dicembre 1996.

0. 35. 02. 27.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: Le regioni, con le seguenti: I consigli di quartiere.

0. 35. 02. 28.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: Le regioni, con le seguenti: I comuni.

0. 35. 02. 29.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: Le regioni, con le seguenti: Le province.

0. 35. 02. 30.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: all'ampiezza, con le seguenti: alla grandezza.

0. 35. 02. 31.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: all'ampiezza, con le seguenti: alla vastità.

0. 35. 02. 32.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: all'ampiezza, con le seguenti: alle dimensioni.

0. 35. 02. 33.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: geografiche, con le seguenti: del territorio.

0. 35. 02. 34.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: geografiche, con le seguenti: territoriale.

0. 35. 02. 35.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sopprimere dalle parole: non può risultare inferiore, sino alle seguenti: alla presente disposizione.

0. 35. 02. 1.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento, con le seguenti: 35 per cento.

0. 35. 02. 36.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento, con le seguenti: 52 per cento.

0. 35. 02. 37.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni, con le seguenti: entro 60 giorni.

0. 35. 02. 38.

Acierno.

Al comma 1, lettera g), terzo periodo, sostituire le parole: entro 90 giorni, con le seguenti: entro 70 giorni.

0. 35. 02. 39.

Acierno.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis. Al comma 14, dopo le parole « che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale » sono aggiunte le seguenti « , ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero ». E dopo il primo periodo è aggiunto il seguente « La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettua-

zione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

g-ter. Al comma 16, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1966, n. 15 ».

0. 35. 02. 40.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turroni.

Al comma 1 lettera h sostituire le parole: Modificative di quelle con le parole: modificativo delle.

0. 35. 02. 41.

Acierno.

Al comma 1 lettera i sostituire le parole: fino a 750 m. cubi con le parole: fino a 710 m. cubi.

0. 35. 02. 42.

Acierno.

Al comma 1 lettera i sostituire le parole:
.....

35. 02..

Acierno.

Al comma 1, aggiungere in fine la lettera m).

m) al comma 1 primo periodo dopo le parole « 31 dicembre 1993 » aggiungere « o accertate, per il tramite di verbalizzazione di agenti della polizia giudiziaria, pur edificata entro il 31 dicembre 1995, purché la domanda di sanatoria sia stata presentata nel termine del 31 dicembre 1995 ».

0. 35. 02. 44.

Leone, Conte, Armosino, Pagliuca.

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: m) L'istanza di condono edilizio ed il versamento della relativa oblazione estinguono il reato penale relativo all'abuso di cui all'istanza ed al versamento di cui sopra sospendono i procedimenti in corso.

0. 35. 02. 45.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le opere eseguite in difformità delle norme edilizie o urbanistiche su aree private non soggette a vincoli, sono sanabile purché la loro realizzazione sia stata accertata con atto pubblico o reso tale, entro la data del 31 marzo 1996 e le sue caratteristiche siano conformi a quelle previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli abusi commessi dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1996 la misura delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è raddoppiata e deve essere corrisposta, con le stesse modalità ivi previste, entro il 31 marzo 1998 in tre rate di pari importo, da effettuarsi, rispettivamente, entro il 15 gennaio 1997, il 30 settembre 1997 ed il 31 marzo 1998. »

Le somme corrisposte a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 774, e successive modificazioni ed integrazioni, affluiscono ad apposito fondo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento della quota parte nazionale di interventi infrastrutturali soggetti al cofinanziamento europeo.

Tutti i comuni, dotati di strumento urbanistico approvato o adottato, sono obbligati a deliberare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'equivalenza tra le singole zone omogenee, di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, e quella indicata nello strumento urbanistico comunale. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, deve contenere anche l'indicazione della zona omogenea di cui al precedente periodo ».

0. 35. 02. 46.

Baccini, Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimarodoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per cui non sia stata presentata domanda di oncessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopraindicata ».

0. 35. 02. 47.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimarodoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 2.

0. 35. 02. 48.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimarodoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: il quinto comma con le seguenti: il quinto e il sesto comma.

0. 35. 02. 49.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

All'articolo aggiuntivo, Governo 35.02, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.

2-quinques. All'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il

primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.

2-sexies. All'articolo 32, della legge n. 47 del 1985 così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione ».

0. 39. 02. 50.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Sopprimere il comma 3.

0. 35. 02. 51.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini,

Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 35. 02. 52.

Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.

0. 35. 02. 53.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantanove giorni.

0. 35. 02. 54.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantotto giorni.

0. 35. 02. 55.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantasette giorni.

0. 35. 02. 56.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantasei giorni.

0. 35. 02. 57.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantacinque giorni.

0. 35. 02. 58.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantaquattro giorni.

0. 35. 02. 59.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantatre giorni.

0. 35. 02. 60.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantadue giorni.

0. 35. 02. 61.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottantuno giorni.

0. 35. 02. 62.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: ottanta giorni.

0. 35. 02. 63.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantanove giorni.

0. 35. 02. 64.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantotto giorni.

0. 35. 02. 65.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantasette giorni.

0. 35. 02. 66.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantasei giorni.

0. 35. 02. 67.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantacinque giorni.

0. 35. 02. 68.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantaquattro giorni.

0. 35. 02. 69.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantatre giorni.

0. 35. 02. 70.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantadue giorni.

0. 35. 02. 71.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settantuno giorni.

0. 35. 02. 72.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: settanta giorni.

0. 35. 02. 73.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantanove giorni.

0. 35. 02. 74.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantotto giorni.

0. 35. 02. 75.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantasette giorni.

0. 35. 02. 76.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantasei giorni.

0. 35. 02. 77.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantacinque giorni.

0. 35. 02. 78.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantaquattro giorni.

0. 35. 02. 79.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantatre giorni.

0. 35. 02. 80.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantadue giorni.

0. 35. 02. 81.

Foti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessantuno giorni.

0. 35. 02. 82.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 89, il numero: 90, con: 129, il numero: 120, con: 159, il numero: 180, con: 219, il numero: 210, con: 249.

0. 35. 02. 83.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 98, il numero: 90, con: 128, il numero: 120, con: 158, il numero: 180, con: 218, il numero: 210, con: 248.

0. 35. 02. 84.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 97, il numero: 90, con: 127, il numero: 120, con: 157, il numero: 180, con: 217, il numero: 210, con: 247.

0. 35. 02. 85.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 96, il numero: 90, con: 126, il numero: 120, con: 156, il numero: 180, con: 216, il numero: 210, con: 246.

0. 35. 02. 86.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 95, il numero: 90, con: 125, il numero: 120, con: 155, il numero: 180, con: 215, il numero: 210, con: 245.

0. 35. 02. 87.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 94, il numero: 90, con: 124, il numero: 120, con: 154, il numero: 180, con: 214, il numero: 210, con: 244.

0. 35. 02. 88.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 93, il numero: 90, con: 123, il numero: 120, con: 153, il numero: 180, con: 213, il numero: 210, con: 243.

0. 35. 02. 89.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 92, il numero: 90, con: 122, il numero: 120, con: 152, il numero: 180, con: 212, il numero: 210, con: 242.

0. 35. 02. 90.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 91, il numero: 90, con: 121, il numero: 120, con: 151, il numero: 180, con: 211, il numero: 210, con: 241.

0. 35. 02. 91.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 90, il numero: 90, con: 120, il numero: 120, con: 150, il numero: 180, con: 210, il numero: 210, con: 240.

0. 35. 02. 92.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 89, il numero: 90, con: 119, il numero: 120, con: 149, il numero: 180, con: 209, il numero: 210, con: 239.

0. 35. 02. 93.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 88, il numero: 90, con: 118, il numero: 120, con: 148, il numero: 180, con: 208, il numero: 210, con: 238.

0. 35. 02. 94.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 87, il numero: 90, con: 117, il numero: 120, con: 147, il numero: 180, con: 207, il numero: 210, con: 237.

0. 35. 02. 95.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 86, il numero: 90, con: 116, il numero: 120, con: 146, il numero: 180, con: 206, il numero: 210, con: 236.

0. 35. 02. 96.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 85, il numero: 90, con: 115, il numero: 120, con: 145, il numero: 180, con: 205, il numero: 210, con: 235.

0. 35. 02. 97.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 84, il numero: 90, con: 114, il numero: 120, con: 144, il numero: 180, con: 204, il numero: 210, con: 234.

0. 35. 02. 98.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 83, il numero: 90, con: 113, il numero: 120, con: 143, il numero: 180, con: 203, il numero: 210, con: 233.

0. 35. 02. 99.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 82, il numero: 90, con: 112, il numero: 120, con: 142, il numero: 180, con: 202, il numero: 210, con: 232.

0. 35. 02. 100.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 81, il numero: 90, con: 111, il numero: 120, con: 141, il numero: 180, con: 201, il numero: 210, con: 231.

0. 35. 02. 101.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 80, il numero: 90, con: 110, il numero: 120, con: 140, il numero: 180, con: 200, il numero: 210, con: 230.

O. 35. 02. 102.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 79, il numero: 90, con: 109, il numero: 120, con: 139, il numero: 180, con: 199, il numero: 210, con: 229.

O. 35. 02. 103.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 78, il numero: 90, con: 108, il numero: 120, con: 138, il numero: 180, con: 198, il numero: 210, con: 228.

O. 35. 02. 104.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 77, il numero: 90, con: 107, il numero: 120, con: 137, il numero: 180, con: 197, il numero: 210, con: 227.

O. 35. 02. 105.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 76, il numero: 90, con: 106, il numero: 120, con: 136, il numero: 180, con: 196, il numero: 210, con: 226.

O. 35. 02. 106.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 75, il numero: 90, con: 105, il numero: 120, con: 135, il numero: 180, con: 195, il numero: 210, con: 225.

O. 35. 02. 107.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 74, il numero: 90, con: 104, il numero: 120, con: 134, il numero: 180, con: 194, il numero: 210, con: 224.

O. 35. 02. 108.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 73, il numero: 90, con: 103, il numero: 120, con: 133, il numero: 180, con: 193, il numero: 210, con: 223.

O. 35. 02. 109.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 72, il numero: 90, con: 102, il numero: 120, con: 132, il numero: 180, con: 192, il numero: 210, con: 222.

O. 35. 02. 110.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 71, il numero: 90, con: 101, il numero: 120, con: 131, il numero: 180, con: 191, il numero: 210, con: 221.

O. 35. 02. 111.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 70, il numero: 90, con: 100, il numero: 120, con: 130, il numero: 180, con: 190, il numero: 210, con: 220.

0. 35. 02. 112.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 69, il numero: 90, con: 99, il numero: 120, con: 129, il numero: 180, con: 189, il numero: 210, con: 219.

0. 35. 02. 113.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 68, il numero: 90, con: 98, il numero: 120, con: 128, il numero: 180, con: 188, il numero: 210, con: 218.

0. 35. 02. 114.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 67, il numero: 90, con: 97, il numero: 120, con: 127, il numero: 180, con: 187, il numero: 210, con: 217.

0. 35. 02. 115.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 66, il numero: 90, con: 96, il numero: 120, con: 126, il numero: 180, con: 186, il numero: 210, con: 216.

0. 35. 02. 116.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 65, il numero: 90, con: 95, il numero: 120, con: 125, il numero: 180, con: 185, il numero: 210, con: 215.

0. 35. 02. 117.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 64, il numero: 90, con: 94, il numero: 120, con: 124, il numero: 180, con: 184, il numero: 210, con: 214.

0. 35. 02. 118.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 63, il numero: 90, con: 93, il numero: 120, con: 123, il numero: 180, con: 183, il numero: 210, con: 213.

0. 35. 02. 119.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 62, il numero: 90, con: 92, il numero: 120, con: 122, il numero: 180, con: 182, il numero: 210, con: 212.

0. 35. 02. 120.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'oblazione sono fissati rispettivamente A, il numero: 60, è sostituito con: 61, il numero: 90, con: 91, il numero: 120, con: 121, il numero: 180, con: 181, il numero: 210, con: 211.

0. 35. 02. 121.

Foti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 60 con: 42.

0. 35. 02. 122.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 60 con: 50.

0. 35. 02. 123.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 90 con: 68.

0. 35. 02. 124.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 90 con: 76.

0. 35. 02. 125.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 120 con: 80.

0. 35. 02. 126.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 120 con: 92.

0. 35. 02. 127.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 180 con: 143.

0. 35. 02. 128.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 180 con: 154.

0. 35. 02. 129.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 180 con: 177.

0. 35. 02. 130.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 210 giorni con: 129 giorni.

0. 35. 02. 131.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 210 giorni con: 175 giorni.

0. 35. 02. 132.

Acierno.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire: 210 giorni con: 190 giorni.

0. 35. 02. 133.

Acierno.

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:

Tale termine verrà considerato valido ai fini della presentazione della domanda, dal pagamento dell'oblazione, anche per i cittadini residenti in Italia.

0. 35. 02. 134.

Baccini, Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 4.

0. 35. 02. 135.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Alla fine del comma 4, aggiungere le parole:

Tale indennità non sarà dovuta per gli abusi di necessità e/o di prima casa.

0. 35. 02. 136.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Aggiungere il comma 4-bis.: Ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, i pareri di cui alle leggi numero 1497 e 1089 del 1939 ai fini della normativa prevista dal condono edilizio vengono demandati ai comuni.

0. 35. 02. 137.

Di Nardo, Baccini, Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 5.

0. 35. 02. 138.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: novanta giorni.

0. 35. 02. 139.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantanove giorni.

0. 35. 02. 140.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantotto giorni.

0. 35. 02. 141.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantasette giorni.

0. 35. 02. 142.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantasei giorni.

0. 35. 02. 143.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantacinque giorni.

0. 35. 02. 144.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantaquattro giorni.

0. 35. 02. 145.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantatre giorni.

0. 35. 02. 146.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantadue giorni.

0. 35. 02. 147.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottantuno giorni.

0. 35. 02. 148.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: ottanta giorni.

0. 35. 02. 149.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settanta giorni.

0. 35. 02. 150.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantotto giorni.

0. 35. 02. 151.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantasette giorni.

0. 35. 02. 152.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantasei giorni.

0. 35. 02. 153.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantacinque giorni.

0. 35. 02. 154.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantaquattro giorni.

0. 35. 02. 155.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantatre giorni.

0. 35. 02. 156.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantadue giorni.

0. 35. 02. 157.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settantuno giorni.

0. 35. 02. 158.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: settanta giorni.

0. 35. 02. 159.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantanove giorni.

0. 35. 02. 160.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantotto giorni.

0. 35. 02. 161.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantasette giorni.

0. 35. 02. 162.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantasei giorni.

0. 35. 02. 163.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantacinque giorni.

0. 35. 02. 164.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantaquattro giorni.

0. 35. 02. 165.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantatre giorni.

0. 35. 02. 166.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantadue giorni.

0. 35. 02. 167.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: da emanarsi entro sostituire: sessanta giorni con: sessantuno giorni.

0. 35. 02. 168.

Foti, Lo Porto, Alemanno, Martinat, Riccio, Zaccheo, Tosolini.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: per il medesimo immobile. aggiungere le parole: Possono ripresentare domanda di concessione in sanatoria con gli stessi importi di cui alla precedente domanda.

0. 35. 02. 169.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis). Il Ministro dei lavori pubblici entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge costituisce una commis-

sione per la redazione di un testo unico sulle leggi in materia urbanistica-edilizia ed ambientale. La Commissione sarà costituita dal Ministro dei lavori pubblici o suo delegato, dal dirigente superiore del Ministero dei lavori pubblici, dell'ambiente e dai rappresentanti di tutte le forze politiche o loro delegati.

0. 35. 02. 170.

Baccini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis). Per le opere afferenti il recupero edilizio degli immobili esistenti si applica la aliquota IVA al 4 per cento e la deducibilità degli oneri sostenuti per i lavori eseguiti.

0. 35. 02. 171.

Baccini, Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis). I comuni sprovvisti di strumento urbanistico possono rilasciare, nelle aree soggette alla legge nn. 1497 e 1089 del 1939, per motivi di necessità del nucleo familiare, limitati ampliamenti e/o sopraelevazioni di immobili esistenti. Per gli stessi motivi possono essere trasformati i locali sottotetti purché abitabili.

0. 35. 02. 172.

Di Nardo, Baccini, Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta,

Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 6.

0. 35. 02. 173.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti con la seguente: possono.

0. 35. 02. 174.

Foti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti con la seguente: devono.

0. 35. 02. 175.

Foti.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: primaria e secondaria aggiungere le seguenti: per interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria entro la data di entrata in vigore della presente legge.

0. 35. 02. 176.

Parolo, Pirovano, Dussin, Rossi, Formenti.

Al comma 6, quarto periodo, in fine, sostituire la parola: comunale con la parola: pubblico.

0. 35. 02. 177.

Foti.

Sopprimere il comma 7.

0. 35. 02. 178.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

I comuni gestiscono in autonomia l'attività istruttoria alle concessioni edilizie, ricorrendo al lavoro, anche straordinario, di dipendenti di uffici tecnici comunali, promuovendo convenzioni con altri enti locali, ricorrendo a consulenti esterni e liberi professionisti.

0. 35. 02. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: in sanatoria.

0. 35. 02. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere la parole: oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero.

0. 35. 02. 179.

Saraca, Danese.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

0. 35. 02. 180.

Foti.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: ovvero

utilizzare con lavoro straordinario i dipendenti di uffici tecnici comunali, anche in deroga ai contingenti orari massimi stabiliti dalle norme vigenti.

0. 35. 02. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: ovvero promuovere convenzioni con altri Enti locali.

0. 35. 02. 4.

Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.

0. 35. 02. 181.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 8.

0. 35. 02. 182.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimaroro, D'Alia, Pagano.

Al comma 8, sopprimere le parole da: La concessione di indennizzi, ai sensi, *fino alla parola:* alluvionali.

0. 35. 02. 233.

Saraca, Danese.

Al comma 8, sopprimere le parole da: la citata concessione di indennizzi è altresì, *alla fine del comma.*

0. 35. 02. 183.

Saraca, Danese.

Al comma 8, sopprimere la parola: citata.

0. 35. 02. 184.

Foti.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Onde consentire, l'effettivo utilizzo delle risorse stanziare per la ripresa produttiva delle zone dell'Italia settentrionale, colpita dall'alluvione del novembre 1994, il termine del 30 aprile 1996 fissato dall'articolo 12, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, che ha modificato l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è prorogato al 30 aprile 1997 limitatamente alle domande che potranno essere presentate dalle imprese che necessitano di rilocalizzare gli immobili, ricadendo nelle condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-*ter* comma 1 lettera *e*) del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge n. 438 del 1995 e modificato dall'articolo 11, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge n. 74 del 1996. Le succitate imprese potranno richiedere la conversione dei mutui agevolati precedentemente ottenuti in contributi a fondo perduto, nonché contributi a fondo perduto per pareggiare la nuova spesa per la rilocalizzazione degli immobili al differenziale con quanto ottenuto per il ripristino del danno in loco. Analoga domanda potranno presentare le imprese di cui all'articolo 3-*quater* del citato decreto-legge n. 691 del 1994 convertito dalla legge n. 35 del 1995 per la conversione in contributi a fondo perduto dei finanziamenti ottenuti. Il Governo è delegato a normare entro 6 mesi la rilocalizzazione delle attribuzioni private e dei nuclei abitati situati in fasce fluviali a rischio di inondazione. La somma a disposizione per dette rilocalizzazioni

sono pari a lire 100 miliardi. Al relativo onere finanziario, valutato in lire 200 miliardi, si provvede con la corrispondente riduzione dei fondi stanziati dall'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge n. 547 del 1994, il quale autorizza la GEPI ad intervenire nelle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994.

0. 35. 02. 185.

Rosso, Armosino, Mammola, Stradella, Viale.

Sopprimere il comma 9.

0. 35. 02. 186.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 9.

0. 35. 02. 187.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 9, aggiungere dopo la parola: soprassuolo, le parole: forestale e.

0. 35. 02. 188.

Foti.

Al comma 9, sopprimere le parole: cause naturali o.

0. 35. 02. 189.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 10.

0. 35. 02. 190.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 10.

0. 35. 02. 191.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10, dopo le parole: Ministero dei lavori pubblici, aggiungere le parole: e al Ministero dell'ambiente.

0. 35. 02. 192.

Foti.

Sopprimere il comma 11.

0. 35. 02. 193.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 11.

0. 35. 02. 194.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 11.

0. 35. 02. 195.

Foti.

Sopprimere il comma 12.

0. 35. 02. 196.

Guido Dussin, Formenti, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 12.

0. 35. 02. 197.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

All'articolo aggiuntivo Governo 35.02, al comma 12, sostituire la parola: regolarizzati, con la seguente: definiti.

0. 35. 02. 198.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 12, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: venti giorni.

0. 35. 02. 199.

Foti.

Al comma 12, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.

0. 35. 02. 200.

Foti.

Al comma 12, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: quaranta giorni.

0. 35. 02. 201.

Foti.

Al comma 12, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: cinquanta giorni.

0. 35. 02. 202.

Foti.

Al comma 12, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

0. 35. 02. 203.

Foti.

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:

In caso di inadempienza la regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

0. 35. 02. 204.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Sopprimere il comma 13.

0. 35. 02. 205.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 13.

0. 35. 02. 206.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 13, sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici, con le seguenti: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 35. 02. 207.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 13, sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici, con le seguenti: il Presidente della giunta regionale.

0. 35. 02. 208.

Pittino, Guido Dussin, Formenti,
Parolo, Pirovano, Oreste
Rossi.

Al comma 13, sopprimere le parole: su richiamo del sindaco, fino a: legge 8 giugno 1990, n. 142.

0. 35. 02. 209.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 13, aggiungere dopo la parola: nomina, le seguenti: con urgenza.

0. 35. 02. 210.

Foti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I soggetti di cui al comma 134 si avvalgono degli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio di cui al comma 15 laddove istituiti.

0. 35. 02. 211.

Pittino, Guido Dussin, Formenti,
Parolo, Pirovano, Oreste
Rossi.

Sopprimere il comma 14.

0. 35. 02. 212.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 14 sostituire le parole: del Ministero della difesa, con le seguenti: della Regione Militare.

0. 35. 02. 213.

Domenico Pittino, Guido Dussin,
Formenti, Parolo, Pirovano,
Oreste Rossi.

Al comma 14 sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici: il Presidente della giunta regionale.

0. 35. 02. 214.

Domenico Pittino, Guido Dussin,
Formenti, Parolo, Pirovano,
Oreste Rossi.

Al comma 14 sostituire le parole: del Ministero della difesa, con le seguenti: il Comandante della Regione militare.

0. 35. 02. 215.

Domenico Pittino, Guido Dussin,
Formenti, Parolo, Pirovano,
Oreste Rossi.

Al comma 14 aggiungere il seguente periodo: Le spese di demolizione sono a carico dei proprietari degli immobili abusivi.

0. 35. 02. 216.

Foti.

Sopprimere il comma 17.

0. 35. 02. 217.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere i commi 18 e 19.

0. 35. 02. 218.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 18.

0. 35. 02. 219.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. dagli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati costruiti senza concessione edilizia, dovranno risultare gli estremi di versamento del contributo concessorio, fatta eccezione per le ipotesi di domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987; per gli stessi atti in alternativa alla allegazione della domanda è possibile indicare gli estremi della stessa e del versamento dell'intera oblazione. Per i casi in cui si è formato il silenzio assenso è necessario che la parte obbligata indichi gli estremi della domanda di sanatoria unitamente a quelli del versamento dell'intera oblazione nonché, fatta eccezione delle domande presentate prima del 30 giugno 1987, del versamento del contributo concessorio, e dichiarare che il sindaco non ha emesso

alcun provvedimento di rigetto ovvero di accoglimento della domanda.

0. 35. 02. 220.

Antonio Pepe, Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Foti.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere, le parole da: nonché il parere favorevole dell'autorità, *sino a:* a tale parere favorevole, *conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole:* dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente.

0. 35. 02. 8.

Antonio Pepe, Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole da: nonché il parere favorevole, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nonché, per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 2-sexies del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorità competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione.

0. 35. 02. 221.

Lorenzetti, Testa, Zagatti, Casinelli, De Cesaris, Turrone.

Al comma 18, secondo periodo sostituire le parole: dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto, *con le seguenti:* dichiarazione del Sindaco che il Comune non ha provveduto.

0. 35. 02. 6.

Giorgetti.

Al comma 18, secondo periodo dopo le parole: dichiarazione di parte, *aggiungere le seguenti:* resa con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

0. 35. 02. 7.

Giorgetti.

Sopprimere il comma 19.

0. 35. 02. 223.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 19 con il seguente:

« 19. a) All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici. »;

b) all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le di-

sposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane. »;

c) l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione;

d) ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995;

e) gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità proposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della

domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

f) le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali;

g) il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 settembre 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

h) il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti dall'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base dei appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

i) per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati;

l) i compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996;

m) la commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni;

n) qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione;

o) possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revocche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano stata abrogate;

p) le pubbliche amministrazioni; di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei

lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo;

q) ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate;

r) sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3;

s) il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo;

t) i compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, lire 120 milioni per l'esercizio 1995 e lire 60 milioni per l'esercizio 1996. Nessun compenso è dovuto per il periodo 30 giugno-30 settembre 1996;

u) alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo;

v) all'articolo 4, comma terzo, le parole: « quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dall'ordine

di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia. »;

z) all'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

« In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbisogni esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive. »;

x) all'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previsti dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico. »;

y) all'articolo 15, comma primo, dopo la parola: « varianti », sono inserite le seguenti: « non essenziali »;

w) all'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbisogno originario. »;

aa) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale si allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare;

ab) all'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma »;

ac) all'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

« Il Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 »;

ad) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto »;

ae) all'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatorie per opere su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole »;

af) all'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione »

ag) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

ah) gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

ai) nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le ragioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, in-

dividui territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasferimento degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazioni comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune;

al) I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

am) per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

an) l'articolo 4 del decreto -legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

« ART. 4 (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*). — 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto

1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione;

ao) entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti;

ap) in ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa, non esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco, indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto;

aq) la concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia;

ar) decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento con-

clusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta;

as) decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato;

at) i seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

at1) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

at2) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

at3) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

at4) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

at5) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

at6) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

at7) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

at8) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

at9) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

at10) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

at11) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

at12) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale;

au) la denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori;

av) l'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia;

az) nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato;

ba) ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

bb) l'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia; comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

bc) l'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti»;

bd) per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

bf) le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento;

bg) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento;

bg) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

bh) sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articolo 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 ».

bi) le opere funzionali alla conduzione di fondi risutici nei comuni montani non destinate ad abiazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione d alire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

bi1) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzati su fondi risutici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

bi2) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

bi3) non sussiste una violazione dei vincoli paesaggistici o idrogeologici non sanabile.

bl) si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare, pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purchè il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente soprintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purchè sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993, per le opere sanabili.

bm) si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

bm1) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutica per tossicodipendenti, e per disabili, anche foltre i 750 metri cubi;

bm2) opere strettamente necessarie, all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di

portatori di *handicap* chene abbiano necessità.

bn) lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

0.35.02.224.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

18-bis. — La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati allo svolgimento delle attività delle Comunità per la riabilitazione dei tossicodipendenti e/o per l'assistenza ai disabili iscritte nei preposti Albi Regionali, ove istituiti, purché rientranti in programmi approvati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle presentazioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche.

19-ter. I contributi per il rilascio delle concessioni edilizie relative agli interventi edificativi realizzati dai soggetti di cui comma 1° sono limitati alla sola nota di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, qualora i medesimi soggetti si impegnino, a mezzo di una convenzione con il Comune, a vincolare l'immobile per un periodo cinquantennale, alla destinazione d'uso di attività direttamente connesse alle proprie finalità soci-riabilitative.

Nella medesima convenzione può essere prevista, a scomputo totale o parziale

dell'onere di urbanizzazione primaria, la diretta esecuzione delle relative opere che dovranno essere dettagliatamente descritte unitamente alla precisazione dei termini e delle garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

0.35.02.225.

Martinat, Riccio, Tosolini, Zacchera.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 35.02 del Governo.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

19-bis. — La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati allo svolgimento delle attività delle Comunità per la raabilitazione dei tossicodipendenti e/o per l'assistenza ai disabili iscritte nei preposti Albi Regionali, ove istituiti, purché rientranti in programmi approvati dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle presentazioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche.

19-ter. Le concessioni edilizie relative agli interventi edificati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 non comportano la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, qualora i medesimi soggetti si impegnino, a mezzo di una convenzione con il Comune, a vincolare l'immobile, per un periodo cinquantennale, alla destinazione d'uso di attività direttamente connesse alle proprie finalità socio-riabilitative, nonché a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria.

0.35.02.226.

Foti, Gasparri, Alemmanno, Lo Proto.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. I fabbricati ultimati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1999, che presentino i requisiti di cui all'articolo 13 della legge n. 408/47 e successive integrazioni, interpretazioni e modificazioni sono esenti", per il triennio successivo alla loro ultimazione, dalla imposta di cui al decreto legge del 30 dicembre 1992 n. 504.

La relativa copertura è assicurata dall'emendamento 50.04 (articolo 50-bis) nonché dai commi 18, 19 e 20 dell'emendamento 42.01.

0.35.02.9.

Pace, Pepe, Armani.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e espressamente vietato qualsiasi differimento dei termini di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

0.35.02.227.

Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pirovano, Oreste Rossi.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis — Si applica il silenzioso assenso allo scadere del 120° giorno dalla data di presentazione della domanda per tutti i tipi di condono concedibili, fatta salva la responsabilità degli Amministratori per l'assenza del diniego in via esplicita ».

0.35.02.228.

Saraca e Danese.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis — Si applica il silenzioso assenso entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per tutti i tipi di condono concedibili ».

0.35.02.229.

Saraca, Danese.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO del Governo 35.02

Al comma 20 dopo le parole: 24 settembre 1996 n. 495 aggiungere le parole 24 novembre 1996 n. 498.

0.35.02.230.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabbris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15 *bis*.

Aggiungere infine i seguenti commi:

20-*bis*. — Le disposizioni di cui a capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo si applicano alle opere abusive che risultino accertate, per il tramite di verbalizzazione di agenti di polizia giudiziaria, entro il 31 dicembre 1996 purchè sia domanda di sanatoria sia stata presentata nel termine del 31 marzo 1995.

20-*ter*. — All'articolo 31 legge 28 febbraio 1985 n. 47 è aggiunto infine, il seguente comma:

Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. All'area su cui insiste l'immobile sanato ed alle suddette pertinenze non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della presente legge. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime a sensi dell'articolo 43, secondo comma, lett. *b*) , e terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457 , purchè non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto ».

0. 35. 02, 231.

Leone, Pagliuca, Amoruso.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 35. 03 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372.

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

24-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, al terzo periodo, le parole: « due esercizi », sono sostituite dalle seguenti: « quattro esercizi ».

24-*ter*. All'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « È soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie di vendita originaria dell'esercizio per una sola volta, applicandosi alle nuove superfici o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previste dalle leggi vigenti ».

35. 03.

Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 42. 01 PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

ART. 42-*bis*

(Misure per completamento della manovra di finanza pubblica).

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996,

1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni del presente articolo realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa. Il presente articolo dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.660 miliardi per il 1998.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

Categoria X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

3. Le riduzioni di cui al comma 2 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della

legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

5. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

6. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza ir-retrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora

l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 5, nonché in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 5 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

9. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

10. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente articolo, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei parteci-

panti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

11. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 9.

12. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le

disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

13. La regolarizzazione di cui al comma 9 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 10 e 11 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

14. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 9, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

15. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 14 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del 3 per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996,

richiamato nel comma 9, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

17. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

19. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a lire 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

20. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

21. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

22. Le entrate derivanti dal presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

23. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma

2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

25. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996 ».

26. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi ».

27. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi » sono soppresse.

28. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indipendentemente dalla scadenza dei titoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento »;

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'arti-

colo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti ».

29. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: « emesse dalle banche » sono sostituite dalle seguenti: « e dei titoli simili ».

30. Le disposizioni dei commi da 27 a 29 del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili emessi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

32. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, 29 giugno 1996, n. 342, 30 agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.

33. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente: « Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di *swap* o altre operazioni previste dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare gli enti pubblici economici e le società per azioni a prevalente capitale pubblico ad

effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero ».

42. 01.

Governo.

SUB-EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 42. 01 DEL GOVERNO.

Sopprimerlo.

0. 42. 01. 227.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 1.

0. 42. 01. 228.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente articolo effettua una manovra sulla spesa pari a 6,861 miliardi di lire per il 1996, a 5.227 miliardi di lire per il 1997 e a 5.178 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 5.385, 4.773 e 4.500 miliardi in termini di cassa.

1-bis. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996, e relative proiezioni per gli

esercizi successivi, sono ridotti fino a concorrenza dello stanziamento di competenza, per la parte di competenza e di cassa, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 1° gennaio di ogni anno al netto delle spese per le quali sia stato emanato, alla data di entrata in vigore della presente legge, atto di impegno, in misura corrispondente a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese obbligatorie o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

1-ter. I decreti del Ministro del tesoro di attuazione del presente articolo sono sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere nel termine di 30 giorni.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 5 a 23.

0. 42. 01. 69.

Pagliuca, Armosino, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 2.

0. 42. 01. 225.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

All'articolo 42-bis sostituire il comma 2 con il seguente:

« 1. Alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), apportare le seguenti variazioni:

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Inter-

venti per Roma capitale della Repubblica (capitolo 7900), *modificare gli importi come segue:*

1996: - 100.000;
1997: - 100.000;
1998: - 100.000.

Alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 1990 (capitolo 7900), modificare gli importi come segue:

1996: - 100.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 146 del 1980, articolo 38: somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (capitolo 4432), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 610 del 1982: riorganizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capitolo 4531), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 e legge 173 del 1990: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capitoli 4532 e 8173), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 161 del 1980: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed

imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (capitolo 4543), modificare gli importi come segue:

1996: - 10.000;
1997: - 10.000;
1998: - 10.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 764 del 1975: liquidazione dell'ente gioventù italiana; legge n. 146 del 1980 articolo 37 (occorrenze relative alla liquidazione nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1980 all'articolo 12 (liquidazione enti soppressi) (capitolo 4585), modificare gli importi come segue:

1996: - 50.000;
1997: - 50.000;
1998: - 50.000.

Alla tabella C, Ministero del tesoro, legge n. 385 del 1978: adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (capitolo 6682), modificare gli importi come segue:

1996: - 60.000;
1997: - 60.000;
1998: - 60.000.

Alla tabella C, Ministero dell'università, legge n. 186 del 1988 e legge n. 223 del 1995: Agenzia spaziale italiana (capitoli 7504 e 7527), modificare gli importi come segue:

1996: - 200.000;
1997: - 400.000;
1998: - 700.000.

Alla tabella E, legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989: disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, modificare gli importi come segue:

1996: - 2.500.000;
1997: - 5.000.000;
1998: - 7.000.000.

Alla tabella E, aggiungere la voce: legge n. 433 del 1991: disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa di cui all'articolo 1, comma 1, contributo straordinario alla regione Sicilia per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (tesoro, capitolo 8778):

1996: — 200.000;
1997: — 400.000;
1998: — 500.000.

Alla tabella E, inserire la seguente voce: legge n. 317 del 1993: articolo 4 Completamento piani ricostruzione post-bellica (lavori pubblici capitolo 9310):

1996: — 65.000;
1997: — —;
1998: — —.

Alla tabella E, aggiungere la voce: decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: interventi urgenti a favore dell'economia, articolo 4 (tesoro: capitolo 7738) modificare gli importi come segue:

1996: — 61.000.

Alla tabella E, inserire la voce: legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 1, Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (capitolo 7500/Bilancio):

1996: — 30 miliardi.

Alla tabella E, inserire la seguente voce: legge n. 910 del 1986, articolo 17, comma 6, e articolo 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 (Fondo per il finanziamento di progetti predisposti dalle regioni Basilicata e Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) (capitolo 7089/Bilancio):

1996: — 4.000.

Alla tabella E, inserire la voce: regio decreto n. 1577 del 1933: gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (capitolo 133):

1996: — 505 milioni.

Alla tabella E, inserire la voce: regio decreto n. 1663 del 1929 (1549 risorse agricole):

1996: — 235 milioni.

0. 42. 01. 76.

Pagliuca, Armosino, Leone, Conte.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

0. 42. 01. 78.

Leone, Conte, Armosino, Pagliuca.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di quelle della rubrica 12.

0. 42. 01. 79.

Leone, Conte, Armosino, Pagliuca.

Al comma 2, primo periodo, (categoria IV) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

0. 42. 01. 77.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Al comma 2, primo periodo, (categoria IV) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 8 per cento.

0. 42. 01. 143.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministero della difesa sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 8 per cento.

0. 42. 01. 97.

Armosino, Pagliuca.

Al comma 2, primo periodo, (nella categoria IV) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento.

0. 42. 01. 144.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, primo periodo, (nella categoria IV) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

0. 42. 01. 142.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Mari-

nacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2 sostituire le parole da: Su proposta del ministro interessato fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta dei ministri interessati, può operare variazioni compensative su capitoli di spesa discrezionali della medesima categoria.

0. 42. 01. 80.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero del tesoro.

0. 42. 01. 98.

Leone, Armosino, Pagliuca, Conte.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero del tesoro con le seguenti: Presidenza del Consiglio dei ministri.

0. 42. 01. 96.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Al comma 2, nel secondo periodo, sostituire le parole: su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero, con le seguenti: in alternativa alla riduzione della spesa per i beni e servizi; conseguentemente, dopo le parole: di fondo speciale, aggiungere le seguenti: di parte corrente.

0. 42. 01. 43.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

0. 42. 01. 82.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria V) (Codice economico 5.5.0), sostituire le parole: 1,1 per cento, con le seguenti: 2 per cento.

0. 42. 01. 141.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria V) (Codice economico 5.5.0), sostituire le parole: 1,1 per cento, con le seguenti: 1,7 per cento.

0. 42. 01. 140.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria V) (Codice economico 5.5.0), sostituire le parole: 1,1 per cento, con le seguenti: 1,5 per cento.

0. 42. 01. 139.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria V) (Codice economico 5.5.0), sostituire le parole: 1,1 per cento, con le seguenti: 1,2 per cento.

0. 42. 01. 138.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria X e XI), sostituire le parole: 2 per cento, con le seguenti: 4 per cento.

0. 42. 01. 136.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 2, secondo periodo, (categoria X e XI), sostituire le parole: 2 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

0. 42. 01. 135.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 3.

0. 42. 01. 223.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 3, sopprimere le parole: perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 42. 01. 44.

Pagliuca, Leone, Conte, Armosino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

1. Gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, ricavi, derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi sono ammessi a definire il reddito derivante da dette attività sulla base dei ricavi o dei compensi calcolati in base ai parametri di cui al comma 184 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La predetta disposizione si applica a condizione che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli

indicati nella lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 siano di importo non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

0. 42. 01. 89.

Armosino, Conte, Pagliuca, Leone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

1. Gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, ricavi, derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi sono ammessi a definire il reddito derivante da dette attività sulla base dei ricavi o dei compensi calcolati in base ai parametri di cui al comma 184 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La predetta disposizione si applica a condizione che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 siano di importo non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

0. 42. 01. 47.

Conte, Leone, Armosino, Pagliuca.

Sopprimere il comma 4.

0. 42. 01. 224.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 190 miliardi con le seguenti: 400 miliardi.

0. 42. 01. 134.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 190 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

0. 42. 01. 132.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 190 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

0. 42. 01. 137.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

4. Le previsioni di spesa per l'ammmodernamento e per l'acquisto di mezzi dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotte, per competenza e cassa, come segue, per l'anno 1996 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

1996:

capitolo 4011: CP: 20 CS: 10

capitolo 4031: CP: 200 CS: 70

capitolo 4051: CP: 380 CS: 220

Totale 600 300

0. 42. 01. 83.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Al comma 4, aggiungere, il seguente comma:

4-bis. Per i contributi correlati ad accordi internazionali, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere adottata la procedura di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

0. 42. 01. 84.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 4, in fine il seguente comma:

4-bis. Le nuove e maggiori entrate previste dalla presente legge rendono in

particolare interamente disponibile, per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, l'accantonamento per il 1996 alla voce: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » della Tabella A (Fondo speciale per le spese correnti) della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

0. 42. 01. 85.

Armosino, Conte, Pagliuca, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è soppresso.

0. 42. 01. 86.

Armosino, Conte, Leone, Pagliuca.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, ai fini del fabbisogno finanziario, si provvede con le somme risultanti dai saldi del concordato per adesione di cui al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427.

0. 42. 01. 87.

Conte, Pagliuca, Leone, Armosino.

Sopprimere il comma 5.

0. 42. 01. 195.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bacchini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1994, ricavi, derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compresi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di ammontare non superiore a lire 10 miliardi sono ammessi a definire il reddito derivante da dette attività sulla base dei ricavi o dei compensi calcolati in base ai parametri di cui al comma 184 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La predetta disposizione si applica a condizione che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 siano di importo non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183, della citata legge n. 549 del 1995.

0. 42. 01. 89.

Armosino, Conte, Pagliuca, Leone.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. le norme relative al concordato per adesione di cui al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, si applicano anche all'esercizio 1994. A tal fine il termine per la definizione delle istanze di concordato è fissato al 31 dicembre 1996.

0. 42. 01. 45.

Leone, Conte, Armosino, Pagliuca.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 133.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il periodo di imposta 1994, con le seguenti: i periodi di imposta 1994 e 1995.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo dopo le parole: 20 maggio 1996, aggiungere le seguenti: i suddetti termini sono fissati rispettivamente al 31 luglio 1997 e 5 settembre 1997, per le istanze relative al periodo di imposta 1995; al comma 6, settimo periodo, dopo aggiungere le parole: i precedenti termini sono fissati relativamente alla formazione del silenzio-assenso al 30 novembre 1997 ed al versamento al 15 dicembre 1997.

0. 42. 01. 100.

Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace, Armani, Cola.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dieci miliardi, con le seguenti: sei miliardi.

0. 42. 01. 70.

Pagliuca, Armosino, Conte, Leone.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 158.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Mari-

nacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 85 per cento, con le seguenti: 70 per cento.

0. 42. 01. 92.

Conte, Pagliuca, Leone, Armosino.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: dei ricavi e degli altri componenti positivi, con le seguenti: dei ricavi e degli altri proventi.

0. 42. 01. 71.

Pagliuca, Armosino, Conte, Leone.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: n. 549, inserire le seguenti: indipendentemente dal requisito di attendibilità della contabilità ordinaria.

0. 42. 01. 90.

Conte, Pagliuca, Armosino, Leone.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: n. 549, inserire le seguenti: e comunque in ogni caso i soggetti in contabilità ordinaria.

0. 42. 01. 91.

Conte, Pagliuca, Armosino, Leone.

Al comma 5, quarto periodo, lettera a), sostituire le parole: 31 ottobre 1996, con le seguenti: 30 giugno 1996.

0. 42. 01. 94.

Leone, Conte, Pagliuca, Armosino.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere la lettera b).

0. 42. 01. 95.

Armosino, Conte, Leone, Paggiuca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del calcolo definitivo, i coefficienti ministeriali devono essere moltiplicati per un coefficiente correttivo regionale, emanato con apposito decreto, che considera l'evasione media complessiva stimata per l'area e, in maniera direttamente proporzionale, determina un aumento della somma da versare per l'adesione alla procedura concordataria in modo tale da determinare maggiore pressione accertativa e tributaria nelle aree in cui percentualmente, storicamente e statisticamente l'evasione fiscale è più elevata.

*** 0. 42. 01. 228.**

Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del calcolo definitivo, i coefficienti ministeriali devono essere moltiplicati per un coefficiente correttivo regionale, emanato con apposito decreto, che considera l'evasione media complessiva stimata per l'area e, in maniera direttamente proporzionale, determina un aumento della somma da versare per l'adesione alla procedura concordataria in modo tale da determinare maggiore pressione accertativa e tributaria nelle aree in cui percentualmente, storicamente e statisticamente l'evasione fiscale è più elevata.

*** 0. 42. 01. 13.**

Conte, Leone, Armosino, Paggiuca.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis (in materia di regime

fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive) 2 (in materia di premio di assunzione), 3 (in materia di detassazione del reddito d'impresa reinvestito) del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 481, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi d'imposta.

5-ter. L'accertamento con adesione di cui all'articolo 2-bis decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito con modificazioni della legge 30 novembre 1994 n. 656 viene effettuato sulla base di studi di settore elaborati localmente, tenuto conto delle specifiche realtà economiche e con la partecipazione delle associazioni di categoria e degli ordini ed associazioni professionali.

5-quater. I contribuenti che aderiscono agli studi del settore sono liberati dall'obbligo di tenuta ed utilizzo dei registratori di cassa e dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale. Il Governo è delegato ad introdurre, con apposito provvedimento, ulteriori riduzioni di adempimenti fiscali superflui.

Conseguentemente sono utilizzate fino alla concorrenza degli oneri derivanti dalle norme seguenti:

a) l'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dallo Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997 iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data;

b) al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

c) ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene

applicato una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi fino al 31 dicembre 1998;

le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole «l'interdenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate».

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1 marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

d) la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità; anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

e) la dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

f) il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati

o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

g) se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

h) esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

i) fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, dalla cartella di pagamento.

l) Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32 comma 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

0. 42. 01. 18.

Alessandro Rubino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché presso le casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 7 per cento annuo nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 30 settembre 1995, a condizione che versino contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 30 giugno 1996.

3. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in dieci rate trimestrali di cui la prima entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le rate successive alla prima saranno maggiorate dell'interesse del 5 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

0. 42. 01. 46.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 180 è sostituito dal seguente:

180. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi di settore previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, è prorogato al 30 giugno 1996 e i detti studi hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Conseguentemente sopprimere i commi dal 181 al 189 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

0. 42. 01. 17.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il concordato per adesione di cui al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 345, convertito dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, scaduto alla data del 15 dicembre 1995, è prorogato al 30 giugno 1996.

Conseguentemente, all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1996, con le seguenti: 1° gennaio 1997.

0. 42. 01. 16.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, le parole: «di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3, comma 1, e 4».

0. 42. 01. 15.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia ».

0. 42. 01. 14.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Il termine di cui al comma 126 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riaperto per un periodo di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.

0. 42. 01. 234.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 6.

0. 42. 01. 194.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sopprimere il periodo primo.

0. 42. 01. 123.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 1996 con le altre: 31 dicembre 1996.

0. 42. 01. 72.

Pagliuca, Armosino, Conte, Leone.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 1996 con le parole: 31 luglio 1997.

0. 42. 01. 7.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ovvero entro il 5 settembre 1996 con le seguenti: ovvero entro il 5 febbraio 1997.

0. 42. 01. 73.

Pagliuca, Armosino, Conte, Leone.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: irretrattabile.

0. 42. 01. 48.

Armosino, Conte, Leone, Pagliuca.

Al comma 6, sopprimere il periodo secondo.

0. 42. 01. 128.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sopprimere il periodo terzo.

0. 42. 01. 129.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sopprimere il periodo quarto.

0. 42. 01. 130.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sopprimere il periodo quinto.

0. 42. 01. 151.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: con il versamento inserire le seguenti: nei termini stabiliti ai commi successivi.

*** 0. 42. 01. 50.**

Conte, Leone, Armosino, Pagliuca.

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: con il versamento, aggiungere le seguenti: nei termini stabiliti nei commi successivi.

*** 0. 42. 01. 215.**

Roncalli, Ballaman.

Al comma 6, sopprimere il periodo sesto.

0. 42. 01. 152.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sostituire il sesto con il seguente:

Se entro il 31 ottobre 1996 non perviene alcuna comunicazione da parte dell'ufficio, il contribuente si intende ammesso alla definizione.

*** 0. 42. 01. 52.**

Conte, Pagliuca, Armosino, Leone.

Al comma 6, sostituire il sesto con il seguente:

Se entro il 31 ottobre 1996 non perviene alcuna comunicazione da parte dell'ufficio, il contribuente si intende ammesso alla definizione.

*** 0. 42. 01. 213.**

Roncalli, Ballaman.

Al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole: 30 novembre 1996 con le parole: 30 novembre 1997.

0. 42. 01. 6.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole: 30 novembre 1996 con le parole: 26 novembre 1997.

0. 42. 01. 19.

Taradash.

Al comma 6, sopprimere il periodo settimo.

0. 42. 01. 153.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, settimo periodo, sostituire le parole: 15 dicembre 1996 con le parole: 15 dicembre 1997.

0. 42. 01. 5.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, sopprimere il periodo ottavo.

0. 42. 01. 154.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, sopprimere il nono periodo.

0. 42. 01. 155.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 6, nono periodo, sostituire le parole: cinque milioni con le parole: tre milioni.

0. 42. 01. 4.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, nono periodo, sostituire le parole: dieci milioni con le parole: cinque milioni.

0. 42. 01. 3.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, nono periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1997 con le parole: 30 settembre 1997.

0. 42. 01. 2.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, sopprimere il decimo periodo.

0. 42. 01. 156.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I soggetti residenti o aventi la sede o la attività principale nei comuni del Nord Italia colpiti da eventi alluvionali, individuati ai sensi del decreto-legge n. 646 del 1994, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995, potranno effettuare i versamenti in 12 rate bimestrali a partire dal 15 dicembre 1996 senza applicazioni di interessi.

0. 42. 01. 54.

Leone, Conte, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il contribuente che rientri nel disposto del presente articolo e che intenda adeguare il proprio reddito dell'anno in corso ai parametri citati nel comma 1 del presente articolo, deve versare in due rate, alle naturali scadenze degli acconti di imposta sul reddito, gli importi calcolati in base ai parametri ministeriali stessi, moltiplicati per il coefficiente relativo all'anno in corso, da emanarsi a cura del Ministero delle finanze entro il 28 febbraio di ogni anno con apposito decreto. In tale caso il contribuente è tenuto, entro il 31 marzo dell'esercizio in essere, a comunicare con lettera raccomandata l'adesione al calcolo parametrizzato delle imposte. Il contribuente che aderisce al disposto del presente articolo è esonerato da tutti gli altri

adempimenti e versamenti aziendali tributari erariali, con la sola esclusione:

a) dei versamenti IVA periodici e dei relativi adempimenti formali strettamente necessari al calcolo della somma da versare;

b) dell'aggiornamento e conservazione dei registri IVA relativi alle fatture di acquisto e vendita;

c) della conservazione delle fatture stesse;

d) degli adempimenti relativi alle dichiarazioni annuali predisposte per i contribuenti a imposte parametrizzate;

e) delle tasse o accise fisse o di concessione governativa;

f) di tutti gli adempimenti tributari a carattere locale.

Con decreto del ministro delle finanze sono definite, ove necessario, le modalità attuative del disposto del presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Adeguamento del reddito del contribuente tramite adesione ai parametri generali.

0. 42. 01. 53.

Armosino, Leone, Conte, Pagliuca.

Sopprimere il comma 7.

0. 42. 01. 193.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, Sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 117.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Car-

dinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

0. 42. 01. 216.

Frosio Roncalli, Ballaman.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.

*** 0. 42. 01. 55.**

Leone, Conte, Pagliuca, Armosino.

Al comma 7, sopprimere il periodo secondo.

*** 0. 42. 01. 118.**

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Estingue comunque ad ogni effetto le relative violazioni e non rileva ai fini extratributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

0. 42. 01. 56.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 7, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La definizione di maggiori ricavi o compensi non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

0. 42. 01. 57.

Armosino, Conte, Pagliuca, Leone.

Al comma 7, sopprimere il periodo terzo.

0. 42. 01. 119.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura di un quarto del minimo, con le seguenti: nella misura di un ottavo del minimo.

0. 42. 01. 58.

Armosino, Conte, Leone, Pagliuca.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

0. 42. 01. 110.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, sopprimere il periodo quinto.

0. 42. 01. 111.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, sopprimere il periodo sesto.

0. 42. 01. 112.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire le parole: il maggior imponibile definito rileva, con le seguenti: il maggior imponibile definito non rileva.

0. 42. 01. 59.

Armosino, Conte, Pagliuca, Leone.

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale, inserire le seguenti: per il cinquanta per cento del suo ammontare.

*** 0. 42. 01. 217.**

Frosio Roncalli, Ballaman.

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale, inserire le seguenti: per il cinquanta per cento del suo ammontare.

*** 0. 42. 01. 61.**

Conte, Armosino, Leone, Pagliuca.

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale, inserire le seguenti: per un quarto del suo ammontare.

*** 0. 42. 01. 60.**

Conte, Armosino, Leone, Pagliuca.

Al comma 7, sesto periodo, dopo le parole: Istituto nazionale della previdenza sociale, inserire le seguenti: per un quarto del suo ammontare.

*** 0. 42. 01. 220.**

Frosio Roncalli, Ballaman.

Al comma 7, sopprimere il periodo settimo.

0. 42. 01. 113.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, settimo periodo, sostituire le parole: Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi, con le seguenti: Sulle somme sovute a tale titolo non sono dovuti interessi né sono applicabili sanzioni, sovrattasse e pene pecuniarie.

0. 42. 01. 62.

Conte, Armosino, Leone, Pagliuca.

Al comma 7 sopprimere il periodo ottavo.

0. 42. 01. 120.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, ottavo periodo, dopo le parole: non si applicano gli articoli, inserire le seguenti: 38, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 42. 01. 218.**

Molgora, Faustinelli, Ballaman.

Al comma 7, ottavo periodo, dopo le parole: non si applicano gli articoli, inserire le seguenti: 38, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 0. 42. 01. 63.**

Conte, Armosino, Leone, Pagliuca.

Al comma 7 sopprimere il periodo nono.

0. 42. 01. 121.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

0. 42. 01. 222.

Molgora, Ballaman, Faustinelli.

Sopprimere il comma 8.

0. 42. 01. 116.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè,

Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Gli stessi effetti che si ottengono con la definizione eseguita ai sensi del presente articolo, disciplinati dal comma 7, vengono conseguiti automaticamente anche dai contribuenti che abbiano dichiarato per il periodo d'imposta 1996 ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dalla applicazione dei parametri indicati al comma 1 ».

0. 42. 01. 75.

Pagliuca, Conte, Leone, Armosino.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Gli effetti di cui al comma 7 sono estesi ai soggetti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dalla applicazione dei parametri indicati al comma 1 ».

0. 42. 01. 74.

Pagliuca, Armosino, Leone, Conte.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché presso le casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 7 per cento annuo nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardi-

vamente, relativi a periodi scaduti alla data del 30 settembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 30 giugno 1996. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in dieci rate trimestrali di cui la prima entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le rate successive alla prima saranno maggiorate dell'interesse del 5 per cento annuo per il periodo di differimento. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

0. 42. 01. 64.

Conte, Armosino, Leone, Pagliuca.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia ».

0. 42. 01. 66.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il concordato per adesione di cui al decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, scaduto alla data del 15 dicembre 1995, è prorogato al 31 dicembre 1996.

0. 42. 01. 68.

Armosino, Conte, Leone, Pagliuca.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, le parole: « di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3, comma 1, e 4 ».

0. 42. 01. 67.

Armosino, Conte, Leone, Pagliuca.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Il termine di cui al comma 126 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riaperto per un periodo di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.

0. 42. 01. 65.

Conte, Armosino, Pagliuca, Leone.

Sopprimere il comma 9.

0. 42. 01. 191.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 114.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: per il precedente inserire le seguenti; ovvero, nel caso di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta concluso entro il 30 giugno 1996 e per il precedente,.

0. 42. 01. 26.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 9, dopo la parola: ricavi inserire le seguenti: di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

0. 42. 01. 27.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: a quello risultante dall'applicazione dei parametri con le seguenti: a quello calcolato in base ai parametri.

0. 42. 01. 28.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 10.

0. 42. 01. 190.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese,

Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 115.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: costituite da debiti verso fornitori.

0. 42. 01. 29.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 108.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

0. 42. 01. 109.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 11.

0. 42. 01. 189.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 12.

0. 42. 01. 188.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: si perfeziona inserire le seguenti: , con l'estinzione ad ogni effetto delle relative violazioni, anche per gli esercizi precedenti, nei limiti delle integrazioni effettuate,.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 13.

0. 42. 01. 31.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: si perfeziona aggiungere le seguenti: con l'estinzione ad ogni effetto delle relative violazioni, anche per gli esercizi precedenti.

Conseguentemente sopprimere il primo periodo del comma 13.

0. 42. 01. 30.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: entro il 15 dicembre con le parole: entro il 25 dicembre.

0. 42. 01. 20.

Taradash.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: entro il 15 dicembre con le parole: entro il 22 dicembre.

0. 42. 01. 21.

Taradash.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: entro il 15 dicembre con le parole: entro il 21 dicembre.

0. 42. 01. 22.

Taradash.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: al periodo d'imposta 1995 con le seguenti: a periodo d'imposta 1995/1996.

0. 42. 01. 32.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 125.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 124.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.

0. 42. 01. 126.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 12, sopprimere il quarto periodo.

0. 42. 01. 127.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 13.

0. 42. 01. 187.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo

Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 13, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Con riguardo alle regolarizzazioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

0. 42. 01. 33.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.

0. 42. 01. 131.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 164.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 14.

0. 42. 01. 186.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 15.

0. 42. 01. 185.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 15, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 161.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 162.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Man-

zione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 15, sopprimere il terzo periodo.

0. 42. 01. 165.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 16.

0. 42. 01. 183.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 16, sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 166.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manziona, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 167.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

1-bis. L'imprenditore individuale può optare, entro il 31 maggio 1996 e con effetto dall'anno 1996, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali di cui al comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 7,5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 15 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1996, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprietà dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo in-

tercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.

0. 42. 01. 34.

Conte, Leone, Armosino, Pagliuca.

Dopo il comma 16 è inserito seguente:

1-bis. I trasferimenti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 così come modificato dall'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 513 del 1993 sono effettuati con decreto del presidente della giunta regionale competente per territorio. Tale decreto costituisce titolo per la apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

0. 42. 01. 103.

Giovanni Pace, Armani, Cola.

Dopo il comma 16 è inserito il seguente:

16-bis. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti stipulati prima di tale data e non definiti, non sono soggetti ad accertamento in danno dei comuni ai fini del pagamento della detta imposta. Gli accertamenti pendenti decadono di ufficio.

0. 42. 01. 104.

Giovanni Pace, Armani, Cola.

Sopprimere il comma 17.

*** 0. 42. 01. 107.**

Armani, Pace, Pepe Antonio, Cola.

Sopprimere il comma 17.

*** 0. 42. 01. 35.**

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 17.

*** 0. 42. 01. 182.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 18.

*** 0. 42. 01. 181.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma diciotto sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 168.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 18 secondo periodo sostituire: 2500, con: 2100.

0. 42. 01. 169.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini,

Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 18 secondo periodo sostituire: 2500, con: 2200.

0. 42. 01. 171.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 18 secondo periodo sostituire: 2500, con: 2300.

0. 42. 01. 170.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 18 secondo periodo sostituire: 2500, con: 2400.

0. 42. 01. 172.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente al decreto-legge del bilancio sono ridotti gli stanziamenti del sottoindicato capitolo per il 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi,

per gli importi a fianco indicati, intendendosi contemporaneamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Anno 1996:

Presidenza del Consiglio (capitolo 5501):

CP: 115 miliardi.

0. 42. 01. 42.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 19.

Segue compensazione n. 1.

0. 42. 01. 12.

Poli Bortone, Losurdo.

Sopprimere il comma 19.

0. 42. 01. 199.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 19, primo periodo sostituire le parole: 96.000, con le seguenti: 90.000, e le parole: 625.620, con le seguenti: 500.000.

Segue compensazione n. 1.

0. 42. 01. 11.

Poli Bortone, Losurdo.

Al comma 19 sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 173.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 19 sopprimere il 3° periodo.

0. 42. 01. 174.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente al disegno di legge bilancio gli stanziamenti dei seguenti capitoli per il 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono ridotti come segue:

Ministero della difesa (capitoli 4011, 4031 e 4051):

	1996	
	—	
	CP	CS
	—	—
— 30	— 30	
— 220	— 220	
— 380	— 380	
Totale	— 630	— 630

0. 42. 01. 39.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 20.

*** 0. 42. 01. 37.**

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 20.

*** 0. 42. 01. 207.**

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 20 con il seguente:

20. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. La predetta disposizione deve assicurare maggiori entrate nella misura di 600 miliardi per l'anno 1996 e di lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

0. 42. 01. 36.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 20 sopprimere il primo periodo.

0. 42. 01. 177.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: 62 per cento con le parole: 55 per cento.

0. 42. 01. 23.

Taradash.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: 62 per cento con le parole: 58 per cento.

0. 42. 01. 24.

Taradash.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: 62 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 42. 01. 237.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Al comma 20 sopprimere il secondo periodo.

0. 42. 01. 175.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 20 sopprimere il terzo periodo.

0. 42. 01. 176.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Massimo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volontè, Ostilio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 20, aggiungere in fine le parole: ad invarianza del prezzo di vendita dei prodotti da fumo.

0. 42. 01. 38.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 21.

0. 42. 01. 207.

Delfino Teresio, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Grillo Mas-

simo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Gli eventuali decreti emanati ai sensi del primo comma del presente articolo, successivi a quelli previsti per reperire le maggiori entrate previste nel precedente comma, devono essere sottoposti, prima della loro entrata in vigore esecutiva, al parere vincolante delle Commissioni parlamentari di merito.

0. 42. 01. 40.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Per l'attuazione dell'articolo 66, comma 22-bis della legge n. 427 del 1993, che disciplina i rapporti di fornitura e servizi fra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le sue società controllate e partecipate, non si dà luogo all'osservanza del nono comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1948, n. 1309.

0. 42. 01. 41.

Conte, Leone, Pagliuca, Armosino.

Sopprimere il comma 22.

0. 42. 01. 208.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 22 secondo periodo sostituire le parole: dieci giorni.

0. 42. 01. 178.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 22 terzo periodo sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

0. 42. 01. 179.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

0. 42. 01. 180.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 23.

0. 42. 01. 209.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 24.

0. 42. 01. 210.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole da: sono riscossi fino alla fine del comma con le seguenti: non sono più dovuti.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria ridurre Tab. B (capitolo 5501) Presidenza del Consiglio di 400 miliardi.

0. 42. 01. 25.

Conte, Pagliuca, Armosino, Leone.

Sopprimere il comma 25.

0. 42. 01. 212.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 26.

0. 42. 01. 211.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 27.

0. 42. 01. 99.

Carlo Pace, Armani, Antonio Pepe, Cola.

Sopprimere il comma 27.

0. 42. 01. 197.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 28.

0. 42. 01. 198.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 28, lettera a) sopprimere da e del 27 per cento fino alla fine della lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere da qualora il rimborso alla fine del periodo.

0. 42. 01. 102.

Armani, Carlo Pace, Antonio Pepe, Cola.

Al comma 28, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

0. 42. 01. 219.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 28, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 25 per cento.

0. 42. 01. 160.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 29.

*** 0. 42. 01. 101.**

Carlo Pace, Antonio Pepe, Cola.

Sopprimere il comma 29.

0. 42. 01. 200.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 29, sopprimere le parole: e dei titoli simili.

0. 42. 01. 205.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 30.

0. 42. 01. 201.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 30, sopprimere le parole: nei titoli simili.

0. 42. 01. 159.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzoni, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Bac-

cini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 31.

0. 42. 01. 202.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-ter. Il termine di cui al comma 125 dell'articolo 3, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 è prorogato al 28 febbraio 1997.

0. 42. 01. 8.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Giovanni Pace.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

31-bis. I soggetti tenuti al versamento dell'IVA liquidata ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il cui ammontare è precisamente ripartito nella dichiarazione annuale regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma che non abbiano versata l'imposta nel periodo ancora sottoponibile ad accertamenti, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del fisco mediante versamento di quanto dovuto a titolo di imposta e maggiorato di interessi nella misura stabilita per gli omessi e ritardati pagamenti, con n. 10 rate semestrali entro il periodo di un quinquennio a partire dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è fatto luogo — nei casi sopra specificati — alla

irrogazione delle sanzioni previste negli articoli 44, comma 1 e 2.

0. 42. 01. 9.

Giovanni Pace, Armani, Antonio Pepe, Carlo Pace.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-bis. Il termine di cui al comma 126 dell'articolo 3, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 è prorogato al 28 febbraio 1997.

0. 42. 01. 10.

Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Giovanni Pace.

Sopprimere il comma 32.

0. 42. 01. 203.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti.

32-bis. Tutte le norme oggetto di delega al Governo sono emanate previo e parere vincolante di una Commissione parlamentare composta nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere in rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari.

32-bis. Le Commissioni parlamentari, nominate per ogni materia oggetto di deleghe, debbono esprimere il proprio parere entro 60 giorni dalla consegna del documento governativo. Decaduto tale termine il Governo è autorizzato a dar seguito alla emanazione delle norme oggetto delle deleghe.

0. 42. 01. 221.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Man-

zione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Sopprimere il comma 33.

0. 42. 01. 204.

Teresio Delfino, Peretti, Sanza, Tassone, Fabris, Galati, Cardinale, Carrara, Massimo Grillo, De Franciscis, Manzione, Di Nardo, Lucchese, Nocera, Bastianoni, Marinacci, Follini, Panetta, Baccini, Volonté, Ostillio, Fronzuti, Scoca, Cimadoro, D'Alia, Pagano.

Al comma 33, sostituire le parole: di SWAP o altre operazioni previste, con le seguenti: di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo a altri strumenti operativi previsti.

0. 42. 01. 233.

Bono.

Al comma 33, sostituire la parola: swap, con la seguente: arbitraggio.

0. 42. 01. 1.

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo dell'alinea con il seguente:

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro interessato, la riduzione può essere operata su capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.

0. 42. 01. 240.

La Commissione.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2372.

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

ART. 42-bis.

Regime comunitario di produzione lattiera.

1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.

I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552.

42. 02.

La Commissione.

SUB-EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 42. 02 DELLA COMMISSIONE.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. I termini per il pagamento del superprelievo sono posticipati al 31 dicembre 1996, subordinatamente alla de-

roga concessa dalla Commissione dell'Unione europea. Le somme da erogare per il superprelievo sono imputate al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

0. 42. 02. 1

Tatarella, Poli Bortone.

Aggiungere il seguente comma:

4-bis. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi bollettini redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.

0. 42. 02. 2

Tattarini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. I termini per il pagamento del superprelievo sono prorogati al 31 gennaio 1997. Fatta salva la definizione delle quote a parziale carico dei produttori, le somme da erogare per il superprelievo sono liquidate dal Ministero del tesoro.

0. 42. 02. 3

Teresio Delfino.